

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 427<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1986

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vicepresidente SCEVAROLLI  
e del vicepresidente DE GIUSEPPE

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>SIGNORINO (Misto-P.Rad.)</b> .....	Pag. 13
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>		<b>VELLA (PSI)</b> .....	8, 10, 14
Variazioni nella composizione .....	3	<b>COVI (PRI)</b> .....	9
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* <b>POZZO (MSI-DN)</b> .....	9, 14, 15
Assegnazione .....	3	* <b>GORIA, ministro del tesoro</b> .....	10
Presentazione di relazioni .....	4	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>GOVERNO</b>		<b>Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla</b>	
Trasmissione di documenti .....	4	<b>1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:</b>	
<b>MOZIONI</b>		«Conversione in legge, con modificazioni,	
<b>Seguito della discussione delle mozioni</b>		del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria» (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati);	
<b>1-00070, 1-00076, 1-00077, 1-00078, 1-00079, 1-00080 concernenti la situazione debitoria dei paesi in via di sviluppo. Reiezione delle mozioni 1-00070, 1-00078, 1-00080. Approvazione di ordine del giorno.</b>		«Conversione in legge, con modificazioni,	
<b>PRESIDENTE</b> .....	4 e passim	del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico» (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati)	
* <b>PETRILLI (DC)</b> .....	4, 8	<b>PRESIDENTE</b> .....	15, 16
<b>ANDERLINI (Sin. Ind.)</b> .....	6, 8, 11	<b>JANNELLI (PSI), relatore</b> .....	15
* <b>ANDRIANI (PCI)</b> .....	7	* <b>MURMURA (DC), relatore</b> .....	16

**Seguito della discussione:**

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475);

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori.

**Stralcio degli articoli da 1 a 19 e da 23 a 26 del disegno di legge n. 191:**

PRESIDENTE .....	Pag. 16
* LIBERTINI (PCI) .....	16
* COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	18
Assegnazione .....	19

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 475, 91, e 191:**

PRESIDENTE .....	19 e <i>passim</i>
GIUSTINELLI (PCI) .....	19, 26

* CALICE (PCI) .....	Pag. 21, 38
BIGLIA (MSI-DN) .....	22 e <i>passim</i>
* CASTIGLIONE (PSI) .....	22
* COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	23
* DEGOLA (DC), relatore .....	23, 34
* NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici ..	24 e <i>passim</i>
* SPANO Roberto (PSI) .....	33, 38
* LIBERTINI (PCI) .....	36, 38, 39
PIERALLI (PCI) .....	39
MARTINI (DC) .....	40

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

Variazioni .....	40
------------------	----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	41
----------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1986**

.....	46
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Brugger, Butini, Consoli, De Caldo, Giangregorio, Gozzini, Mascaro, Ongaro Basaglia, Rebecchini, Rossi Gian Pietro, Ruffino, Ulianich, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Spitella, a Parigi, per attività della Commissione cultura ed educazione del Consiglio d'Europa.

### Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo democratico cristiano, in data 18 marzo 1986, è stata apportata la seguente variazione nella composizione della 6<sup>a</sup> Commissione permanente: il senatore Grassi Bertazzi, già sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore Padula, è sostituito dal senatore Patriarca.

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):

MARTINI ed altri. — «Tribunale per i minorenni e per la famiglia» (1673), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SPITELLA ed altri. — «Provvedimenti per il consolidamento del colle di Todi e della rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico e paesistico» (1689), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 7<sup>a</sup> Commissione;

alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri» (1655), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 3<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):

ORLANDO ed altri. — «Riordinamento dell'Istituto italo-africano» (945-B) (Approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e

modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):

Deputati AZZARO ed altri. — «Modifica della legge 1<sup>o</sup> marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito» (1718) (Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 18 marzo 1986, il senatore Saporito ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1328).

#### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 17 marzo 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, per il periodo 1<sup>o</sup> agosto-31 dicembre 1984 (Doc. XXXI, n. 5).

Detto documento sarà trasmesso alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 18 marzo 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle

deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 31 ottobre, 28 novembre, 19 dicembre 1985 e 13 febbraio 1986, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>.

#### **Seguito della discussione delle mozioni 1-00070, 1-00076, 1-00077, 1-00078, 1-00079, 1-00080 concernenti la situazione debitoria dei paesi in via di sviluppo**

#### **Rieiezione delle mozioni 1-00070, 1-00078 e 1-00080**

#### **Approvazione di ordine del giorno**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00070, 1-00076, 1-00077, 1-00078, 1-00079, 1-00080 concernenti la situazione debitoria dei paesi in via di sviluppo.

Dobbiamo passare, come ieri annunziai, ove non si fosse verificata una intesa sull'ordine del giorno, alla votazione delle singole mozioni.

PETRILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PETRILLI. Signor Presidente, l'ordine del giorno che ieri avevo presentato nutriva la pretesa e la speranza di raccogliere l'adesione di molti colleghi presentatori di mozioni differenziate. Dopo l'intervento in Aula del ministro Gorla ho proposto, per tener conto delle sue motivate richieste, alcune modifi-

che al mio ordine del giorno che non sono state unanimemente accettate da tutti i Gruppi. Pertanto parlo soltanto a nome dei Gruppi socialista e repubblicano, rappresentati dai senatori Vella e Covi, che con me aderiscono alla nuova formulazione dell'ordine del giorno.

Signor Presidente, se me lo consente, do lettura dell'ordine del giorno così modificato:

«Il Senato,

considerato che l'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo ha assunto una dimensione di eccezionale gravità, e che la sua mancata o differita soluzione mette in discussione la ripresa economica e talvolta la stabilità democratica di tali Paesi;

considerato che la soluzione globale del grave problema dell'indebitamento dovrebbe essere diversificata secondo la gravità e la diversità delle situazioni locali;

chiede al Governo di continuare ad adoperarsi, nelle diverse sedi internazionali, per una soluzione di tale problema, concordata anche mediante una conferma organizzata tra i Paesi creditori e Paesi debitori;

chiede in particolare che la CEE ricerchi una soluzione solidale del problema, promuovendo l'uso dell'ECU anche come moneta di scambio con i Paesi in via di sviluppo, e avendo presente l'esigenza che gli eventuali sacrifici che potessero derivarne ai Paesi europei vengano equamente distribuiti tra tutti i Paesi della comunità;

chiede l'annullamento del debito nei casi estremi dei Paesi più poveri e che il pagamento dei debiti di ciascun Paese venga considerato caso per caso anche in relazione al volume delle esportazioni e al tasso di sviluppo interno di ciascun Paese;

chiede che il capitale della Banca mondiale e i diritti speciali di prelievo vengano congruamente aumentati, con finalità indirizzate all'aiuto allo sviluppo;

chiede che i flussi di capitale verso i Paesi in via di sviluppo vengano promossi e favoriti preferibilmente attraverso i canali multilaterali di cooperazione».

9.1-00070, 1-00076,

1-00077, 1-00078,

1-00079, 1-00080.1

PETRILLI, COVI, VELLA

PRESIDENTE. Passiamo alla mozione 1-00070.

Ricordo che il testo della mozione è il seguente:

CHIAROMONTE, PIERALLI, PASQUINI, FANTI, PROCACCI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, LOTTI Maurizio. — Il Senato,

considerato che l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo è uno dei problemi centrali nelle relazioni economiche e politiche internazionali e che esso è conseguenza, al tempo stesso, della crisi scoppiata negli anni 1970 nei paesi industrializzati e del fallimento dell'ipotesi di una crescita dei paesi in via di sviluppo centrata sul finanziamento esterno;

considerato, altresì, che la politica del Fondo monetario internazionale ha imposto pesanti restrizioni deflattive ai paesi indebitati, nella speranza e a sostegno di una ipotetica ripresa dei paesi industrializzati;

considerato, infine, che la situazione economica di quasi tutti i paesi debitori è stata aggravata dalle scelte portate avanti, per un lungo periodo, dall'amministrazione Reagan (in materia di tassi di interesse, alto corso del dollaro, eccetera) e che si prevede, per il 1986, un ulteriore aggravamento anche perchè vengono a scadenza, dopo le prime rinegoziazioni, i prestiti concessi negli anni passati;

tenuto conto del persistere, secondo le previsioni dell'OCSE, di una situazione di stasi dell'economia mondiale e dei rischi di crisi nei pagamenti internazionali;

constatato che il cosiddetto «piano Baker», pur rappresentando una novità nella politica economica internazionale degli USA, è generalmente valutato come inadeguato e insufficiente;

preso atto delle varie posizioni e proposte avanzate da diversi governi dei paesi in via di sviluppo e per ultimo di quelle formulate dal gruppo di Cartagena, riunito di recente a Montevideo, che hanno come punto comune la necessità che il pagamento del debito non comprometta irreparabilmente il futuro delle economie dei paesi in via di

sviluppo e, per alcuni di essi, le stesse prospettive di sviluppo democratico,

ritiene indispensabile:

a) che l'Italia cancelli il debito che i paesi più poveri hanno verso il nostro paese, utilizzando a tal fine gli stessi finanziamenti per la cooperazione;

b) che il Governo italiano si adoperi, in sede internazionale, perchè si arrivi, in tempi brevi, a un raddoppio del capitale della Banca Mondiale e a una nuova emissione di diritti speciali di prelievo, destinati al finanziamento dello sviluppo;

c) che il Governo italiano assuma le iniziative necessarie per giungere a una posizione comune dei paesi della CEE, puntando a una sospensione concordata e generalizzata del pagamento degli interessi e contemporaneamente alla convocazione di una riunione internazionale fra paesi debitori e creditori allo scopo di giungere a soluzioni durature del problema del debito;

ritiene che le linee generali sulle quali muoversi per giungere a queste soluzioni durature dovrebbero essere le seguenti:

1) assunzione e cancellazione, da parte dei governi creditori, del debito dei paesi più poveri, dando così piena attuazione alla risoluzione dell'UNCTAD e utilizzando a tale fine anche una parte dei fondi destinati agli armamenti;

2) ristrutturazione dei debiti nel lungo periodo, a partire dall'esigenza, avanzata da molti governi di altri paesi in via di sviluppo, che il pagamento dei debiti e dei relativi interessi non superi, anno per anno, una certa percentuale degli introiti da esportazione dei rispettivi paesi, in collegamento anche con l'incremento del loro tasso di crescita interna;

3) riduzione dei tassi di interesse, aprendo per l'immediato uno sportello compensativo presso il FMI che garantisca dalle oscillazioni dei tassi medesimi;

4) garanzie di nuovi flussi finanziari a medio e a lungo termine e di nuove emissioni di diritti speciali di prelievo, congiuntamente a una modifica dei meccanismi decisionali degli organismi finanziari multilaterali;

5) definizione di una proposta europea per il rafforzamento dell'ECU come moneta di scambio con i paesi terzi e per arrivare a una conferenza monetaria internazionale per definire le linee di un nuovo ordine monetario su scala mondiale.

A questa mozione sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alla mozione 1-00070, al punto a) sopprimere le parole: «utilizzando a tal fine gli stessi finanziamenti per la cooperazione»*

1-00070.2 ANDERLINI, CAVAZZUTI, GIANOTTI, MARGHERI, ANTONIAZZI, ENRIQUES AGNOLETTI, RIVA Massimo, RUSSO, MILANI Eliseo

*Alla mozione 1-00070, aggiungere in fine il seguente comma:*

«Il Senato impegna il Governo a sollecitare nelle sedi internazionali una conferenza, da tenersi nell'ambito delle Nazioni Unite, per concordare misure prioritarie e urgenti volte ad allentare il vincolo del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e a favorire politiche efficaci contro il sottosviluppo».

1-00070.1 SIGNORINO, PASQUINO, MILANI Eliseo, ALBERTI, CAVAZZUTI, MARGHERI, ROSSANDA, IMBRIACO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANDERLINI. Signor Presidente, il mio è solo un modesto tentativo per rendere più chiaro il testo. Nel mio intervento di ieri ho avuto modo di dire che, secondo me, per cancellare una parte dei debiti dei paesi più poveri del mondo non è opportuno, e non è neppure necessario, fare ricorso ai finanziamenti che nel nostro bilancio sono già stati stanziati per la cooperazione e lo sviluppo. Si può attingere ad altri fondi, come ad esempio quelli esistenti presso il Ministero del tesoro, che regolano i flussi puramente monetari tra l'Italia ed il terzo mondo.

Invito quindi i colleghi presentatori della mozione a voler accogliere questo emendamento, che costituisce solo un tentativo di chiarire un punto che — ripeto — secondo me è importante.

SIGNORINO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Senatore Andriani, accoglie gli emendamenti?

ANDRIANI. Sì, sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANDRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANDRIANI. Signor Presidente, desidero fare questa dichiarazione di voto, oltre che sulla mozione, anche sull'ordine del giorno. Come il senatore Petrilli ha ricordato, ieri eravamo sul punto di giungere ad un accordo tra le forze politiche sul testo concordato, ma l'intervento del ministro Gorla ha fatto sorgere dei problemi, non soltanto per la richiesta di modifica che egli ha fatto a conclusione del suo intervento (richiesta alla quale, almeno in parte, l'onorevole Petrilli ha poi corrisposto) ma, prima ancora che per questa richiesta, per il senso complessivo del suo discorso. A me è sembrato di rilevare una divergenza sostanziale nel modo di intendere gli interventi su questi problemi tra quella che era la linea che noi intendevamo proporre con la mozione, e che tutto sommato mi sembrava in buona parte accolta dal documento che c'era stato prospettato, e la linea che il Governo, attraverso l'intervento dell'onorevole Gorla, ha qui prospettato. Perciò erano sorti in noi degli interrogativi sulla utilità di trovare una conclusione comune, mentre in effetti l'orientamento del Governo divergeva da quella.

Ora, per quanto riguarda il testo che l'onorevole Petrilli ci ha presentato se da una parte esso ha accolto una parte delle cose

che in effetti stavamo concordando, dall'altra ha anche accolto alcune richieste di modifica che il Governo ha fatto. Su questi due punti vorrei dire soprattutto che sono anche emblematici di una divergenza maggiormente di fondo. Il primo punto era la richiesta di una conferenza, che qui viene in effetti in qualche modo inserita; però chiedevamo che fosse detto esplicitamente che tale conferenza era da tenere in una sede politica, e il richiamo all'ONU era stato fatto per questo motivo. L'onorevole Gorla ci ha detto che in fondo questi paesi si incontrano sempre all'interno del Fondo monetario internazionale. Ritengo che la richiesta che il gruppo dei ventiquattro paesi si appresta a fare, all'interno del Fondo, di una conferenza apposita abbia lo scopo di definire una sede politica e non il solito incontro all'interno del Fondo che, tra l'altro, come ho avuto occasione già di dire, è una istituzione abbastanza screditata agli occhi di questi paesi.

La seconda questione riguarda la fissazione di una regola al fine di stabilire un rapporto tra il tetto del debito da pagare e il tasso di crescita di questi paesi o il tasso di crescita delle esportazioni.

Il punto che chiede l'annullamento del debito nei casi estremi, e così via, fa riferimento ad un'altra soluzione la quale, senza definire alcuna regola generale, definisce, caso per caso, questi termini facendo un vago riferimento all'ammontare delle esportazioni. Questa richiesta è stata avanzata innanzitutto dal Perù e poi è stata riformulata, in altri modi, dal gruppo di Cartagena. (*Interruzione del Ministro del tesoro*). Si tratta di una richiesta che va sostenuta. Capisco, infatti, che si va ad affrontare in modo differenziato situazioni diverse. Quella del caso per caso, però, che qui viene richiamata ed esplicitata e che mi pare il ministro Gorla sostenesse nelle sue conclusioni, è in effetti la prassi seguita dal Fondo monetario internazionale nel corso di questi anni: una prassi che lascia questi paesi sottoposti a pressioni politiche di vario genere e che non definisce mai le regole attraverso le quali si può differenziare l'intervento. Si tratta pertanto di regole generali, per cui si tratta di stabilire dei tetti riferiti a questa situazione.

Questi due punti a me sembrano emblematici di una divergenza più generale con la posizione espressa dall'onorevole Gorla e che ci ha fatto ritenere impossibile arrivare ad una decisione concordata. Per questi motivi dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore della propria mozione, mentre si asterrà dal voto su questo ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1-00070.2, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1-00070-1, presentato dal senatore Signorino, e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la mozione 1-00070, presentata dal senatore Chiaromonte e da altri senatori.

**Non è approvata.**

Senatore Petrilli, mantiene la mozione 1-00076?

**PETRILLI.** Signor Presidente, ritiro la mozione in quanto è sostituita dall'ordine del giorno da me presentato.

**PRESIDENTE.** Senatore Vella, mantiene la mozione 1-00077?

**VELLA.** La ritiro in quanto sostituita dall'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Senatore Anderlini, mantiene la mozione 1-00078?

**ANDERLINI.** Sì, signor Presidente, mantengo la mozione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la mozione 1-00078, presentata dal senatore Anderlini e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

**ANDERLINI, OSSICINI, ULIANICH, ENRIQUES AGNOLETTI, GOZZINI, PINGITORE, LA VALLE, NAPOLEONI.** — Il Senato, premesso:

che a fine 1985, secondo il Fondo monetario internazionale, l'ammontare del debito estero dei paesi in via di sviluppo superava gli 800 miliardi di dollari;

che — secondo concordi valutazioni — la maggior parte dei debiti non potrà essere rimborsata, tanto meno alle scadenze stabilite;

che un pagamento a condizioni troppo gravose avrebbe tali effetti sulla situazione sociale dei paesi debitori da essere più dannoso — per la pace e la sicurezza di tutti — di ogni non pagamento;

tenuto conto che il crollo dei prezzi del petrolio e il ribasso delle quotazioni del dollaro, mentre attenua la crisi in alcuni paesi, la rende esplosiva in altri come il Messico e la Nigeria;

considerato che tra il 1982 e il 1985 i flussi finanziari per i nuovi prestiti si sono drasticamente ridotti mentre sono aumentati i trasferimenti netti di risorse dal Sud al Nord per effetto del pagamento di interessi e che la sola America latina ha trasferito in tre anni 106 miliardi di dollari ai paesi creditori, un drenaggio di risorse che è la causa prima dell'arresto dello sviluppo e della instabilità sociale e politica che minaccia quel sub-continente;

considerato, ancora, che le proposte finora avanzate dai paesi creditori affrontano il problema del debito prevalentemente dal punto di vista tecnico e di «ingegneria finanziaria»,

ritiene che il Governo italiano debba farsi carico in tutte le sedi internazionali di far avanzare il principio di una soluzione politica del problema, con l'obiettivo di porre le premesse di una nuova gestione dell'economia mondiale capace di governare i grandi flussi economici e finanziari in vista di un equilibrato sviluppo di tutte le aree del pianeta, nella convinzione che il futuro dell'umanità o sarà un futuro di cooperazione o rischia di non essere;



in particolare, impegna il Governo:

1) a stabilire con i paesi debitori un programma che non sia solo di riscadenza-mento, ma anche di migliore valorizzazione del flusso finanziario ai fini dello sviluppo;

2) a distinguere i debiti dei paesi più poveri il cui pagamento è irrealistico, prendendo in esame in questi casi l'ipotesi di una cancellazione del debito che non può però premiare Governi corrotti o avventure militari;

3) a prevedere, nello scaglionamento degli altri debiti, un collegamento tra il volume dei rimborsi e quello dell'esportazione e la possibilità che una parte dei debiti sia trasformata in quote di capitale per iniziative di sviluppo nel paese debitore;

4) a sostenere e a promuovere in sede internazionale e in particolare in sede CEE le iniziative volte a trovare negli strumenti esistenti (FMI, ECU) i mezzi per intervenire efficacemente in materia di debiti del Terzo mondo;

5) a rivedere nella CEE tutti quei meccanismi protezionistici che, come la politica agricola comune, di fatto ostacolano la partecipazione dei paesi più deboli al commercio mondiale e ne rendono molto arduo lo sviluppo;

6) a tenere fermi i capisaldi della nostra politica di cooperazione allo sviluppo in forza della quale il rapporto va articolato sul piano della presenza umana, del trasferimento di tecnologie e di capitali, secondo progetti articolati e chiaramente orientati alla promozione di una autentica capacità di auto-sviluppo.

**Non è approvata.**

PRESIDENTE. Senatore Covi, mantiene la mozione 1-00079?

COVI. La ritiro, in quanto sostituita dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione 1-00080. Senatore Pozzo, intende mantenerla?

\* POZZO. Signor Presidente, mantengo la mozione e voglio molto brevemente dichiarare che fin dall'illustrazione della nostra mozione ieri noi avevamo dichiarato l'auspicio e la nostra piena disponibilità ad un documento unitario. Questo perchè riteniamo che su materia tanto delicata, tanto importante che investe problemi di portata anche finanziaria enormi, sarebbe stato utile un voto unitario del Senato della Repubblica. Non essendo stato possibile neanche tentare di raggiungere un accordo su un documento unitario, desidero dichiarare che mantengo la mozione con tutte le conseguenze del voto che verrà espresso ma voglio anche aggiungere, signor Presidente, che la nostra disponibilità si conferma per la approvazione della prima parte dell'ordine del giorno presentato dal senatore Petrilli. Non sono tuttavia in grado in questo momento di conoscere il testo completo di questo documento, ma posso indicare grosso modo il nostro consenso fino al punto in cui si parla di azzeramento dei debiti dei paesi più poveri. Pertanto fino a quella parte il nostro Gruppo dichiara, se si arriverà a una votazione per divisione, di essere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pozzo, le faccio pervenire immediatamente il testo dell'ordine del giorno del senatore Petrilli, se lei vuole completare il suo intervento in sede di dichiarazione di voto.

Metto ai voti la mozione 1-00080, presentata dal senatore Pozzo e da altri senatori, il cui testo è il seguente:

POZZO, MARCHIO, BIGLIA, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GALDIERI, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, PISTOLESE, RASTRELLI, SIGNORELLI. — Il Senato,

considerato l'elevato livello dell'indebitamento raggiunto dai paesi in via di sviluppo;

rilevato che tale processo di involuzione economica ha assunto ormai proporzioni allarmanti e tali da mettere a rischio i programmi di sviluppo sociale ed economico dei paesi in via di sviluppo;

ritenuto indilazionabile un rinnovato impegno della CEE per la ricerca, sulla base della convergenza di tutte le parti interessate e di una ripartizione degli oneri relativi, di soluzioni in grado di assicurare la prosecuzione dei programmi di sviluppo economico-sociale ancorchè rappresentino, come nel caso dell'Italia, un impegno sproporzionato del costo delle operazioni di cooperazione allo sviluppo economico-sociale intraprese nei paesi in via di sviluppo;

ritenuto incompatibile, infatti, con il grave problema della disoccupazione in Italia, che si aggrava di anno in anno, l'eventuale impegno per la cancellazione su base multilaterale dei debiti contratti dai paesi più poveri,

impegna il Governo per la definizione, tra i paesi membri della Comunità economica europea, di un orientamento di insieme sul problema dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo.

**Non è approvata.**

Passiamo ora all'ordine del giorno n. 1. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

\* **GORIA**, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, desidero esprimere a nome del Governo l'apprezzamento per la cortesia del senatore Petrilli e degli altri firmatari per l'accoglimento delle osservazioni che ieri mi ero permesso di sottoporre all'Assemblea e che hanno reso del tutto accoglibile l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione.

**VELLA**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VELLA**. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno che ho presentato insieme al senatore Petrilli ed al Gruppo repubblicano. Debbo esprimere una sorta di disappunto rispetto ad un obiet-

tivo fallito: e cioè che questo ordine del giorno non sia stato sostenuto da tutti i Gruppi del Senato, anche perchè leggendo le varie mozioni presentate e in relazione al successivo approfondimento avvenuto tra i Gruppi stessi, mi era parso di registrare posizioni molto vicine e quindi un ordine del giorno votato all'unanimità avrebbe potuto esprimere in maniera più appropriata la volontà di questo ramo del Parlamento in merito ad un argomento così importante.

La nostra posizione è sulla linea tracciata, insieme a noi, dai Gruppi democratico — cristiano e repubblicano, ma non credo si discosti di molto da alcune esigenze sottolineate dal Gruppo comunista. Rispetto ad alcune osservazioni fatte dal ministro Gorla sul testo originario dell'ordine del giorno, voto la nuova formulazione perchè è stato mantenuto il riferimento alla necessità di indire una conferenza organizzata tra paesi creditori e paesi debitori, al fine di trovare soluzione al problema dell'indebitamento. Infatti, nel momento in cui si affronta un argomento di questa portata e di questa importanza, non possono essere tenuti in disparte o su posizioni marginali i paesi debitori, per cui la conferenza dovrà essere tenuta (non so se nella sede dell'ONU o in altre sedi), ma comunque non è da ritenersi sufficiente un confronto e un incontro tra paesi creditori e debitori esclusivamente nell'ambito del Fondo monetario internazionale.

Sull'altro punto che ha registrato posizioni che non riesco più a giustificare, diversificate nell'ambito del Senato, voglio sottolineare la posizione sostenuta dal mio Gruppo ma anche da altri Gruppi. Abbiamo già detto che non proponiamo una moratoria generalizzata del debito e quindi, analogamente a questa impostazione, non possiamo proporre una riduzione generalizzata o tanto meno una rateizzazione generalizzata del debito, ma siamo decisi a chiedere comunque l'annullamento del debito nei casi estremi dei paesi più poveri: è un concetto che ribadiamo anche in questa fase di dichiarazione di voto, perchè riteniamo che i paesi più poveri che non hanno nemmeno avviato il loro sviluppo debbano essere guardati dal nostro paese e a livello multilaterale in maniera

particolare. Bisogna dare ad essi più possibilità di accedere ai nuovi flussi finanziari perchè, se non estinguiamo i vecchi debiti, non potremo neanche aiutare questi paesi ad avviare la fase del loro sviluppo.

Una volta ribadita la necessità che la riduzione e la rateizzazione dei debiti non siano generalizzate, vogliamo sottolineare l'esigenza che siano applicate tenendo presenti i principi ai quali fa riferimento lo stesso ordine del giorno, cioè che la riduzione, la rateizzazione, questa ristrutturazione del debito sia messa in relazione al volume delle esportazioni e al tasso di sviluppo interno di ciascun paese debitore. Questo è un criterio che, mentre elimina l'applicazione del principio di una generalizzazione della riduzione e della rateizzazione del debito, dà la possibilità di trovare criteri concreti sui quali poi marciare per affermare e concretizzare le linee che abbiamo dibattuto in questa occasione.

Aggiungo un'ultima considerazione. Quando abbiamo preso in considerazione l'ipotesi, contenuta nell'ordine del giorno, dell'annullamento del debito nei casi estremi dei paesi più poveri non abbiamo richiesto di precisare in quale sede tale annullamento dovrebbe essere stabilito o applicato. Non lo abbiamo fatto perchè riteniamo che l'ipotesi, del resto contenuta già nella nostra mozione, di una cancellazione su base sia multilaterale che bilaterale dei debiti contratti dai paesi più poveri, sia contenuta in questo ordine del giorno.

Con queste precisazioni voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. L'ordine del giorno di cui stiamo discutendo, signor Presidente, ha avuto una vicenda davvero singolare: è comparso per la prima volta negli atti del Senato ieri sera con la sola firma del collega Petrilli ed è stato duramente criticato dal Ministro del tesoro nella sua replica conclusiva. Risputa fuori adesso come ordine del giorno

dei colleghi Petrilli, Vella e Covi, con alcune modifiche che accettano però solo in parte, solo marginalmente le richieste del Ministro del tesoro, il quale poco fa ha dichiarato di accettare completamente un testo che ieri sera aveva rifiutato nei suoi due elementi qualificanti.

PRESIDENTE. La notte porta consiglio.

ANDERLINI. Basterebbe questo, signor Presidente, per indurci ad attribuire al testo che stiamo discutendo un valore tutto sommato abbastanza limitato. Infatti, non credo che la ritrattazione del Ministro del tesoro, avvenuta un quarto d'ora fa, possa essere presa sul serio, visto che le posizioni che egli difendeva ieri sera non sono nuove all'interno del Fondo monetario internazionale ed in genere di molti paesi dell'Occidente, dove esse trovano un consenso piuttosto vasto.

Vorrei, per contezza del Senato, fornire un'idea delle modifiche che avevo proposto al collega Petrilli: gliele avevo proposte per iscritto proprio ieri sera. In primo luogo, l'ordine del giorno pare a me sostanzialmente asfittico e forse il difetto deriva dalla stessa impostazione che abbiamo dato a questa discussione, signor Presidente. Infatti, sono sì importanti, entro certi limiti decisive, le competenze del Ministro del tesoro, ma sono per lo meno altrettanto importanti le competenze del Ministro degli esteri. E che tutta questa discussione si sia svolta in assenza di un qualsiasi rappresentante del Ministero degli esteri lascia piuttosto perplessi. Qui stiamo decidendo questioni di politica estera e non solo di politica finanziaria, signor Presidente. Quindi lei mi consentirà di dire che l'assenza del Ministro degli esteri si è fatta sentire. Ogni volta che si è accennato ad un problema politico, il Ministro del tesoro ha detto che quella frase non gli stava bene e tutti, invece, concordemente, a cominciare dal collega Petrilli, abbiamo sostenuto che il problema è politico e non può che essere tale.

PRESIDENTE. Lei ricorda, senatore Anderlini, come partecipe alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che in quella sede fu

chiesto al Governo di farsi rappresentare da taluni Ministri. Il Governo, tramite l'onorevole Mammi, disse che bastava il Ministro del tesoro a rappresentarli tutti.

A questo punto, saranno gli assenti, caso mai, a lamentarsi di essere stati male interpretati o semplicemente a dire che sono stati ben interpretati.

ANDERLINI. Rendo omaggio alla sua lungimiranza e a quella dei Presidenti dei nostri Gruppi parlamentari che avevano pensato alla contemporanea presenza di più Ministri. Mi consenta però di dire che la constatazione che ho fatto, cioè che la sola presenza del Ministro del tesoro pare a me non sufficiente, ha ancora una sua validità. Ogni volta che si è accennato all'ONU, ad un consesso internazionale politico, il Ministro del tesoro ha detto no e infatti la parola «ONU», che era contenuta nel primitivo ordine del giorno del senatore Petrilli, è scomparsa. Lo capisco bene: il Ministro del tesoro pensa al Fondo monetario internazionale, che è un foro importante, anche politico, ma organizzato in un certo modo, dove c'è una certa maggioranza, signor Presidente.

All'ONU c'è una maggioranza diversa, diciamocelo con franchezza! Perché non mettere in evidenza come stanno le cose?

PRESIDENTE. Lei fa le sue osservazioni proprio in un momento in cui si sta studiando come verificare anche la collegialità del Governo.

ANDERLINI. La ringrazio, signor Presidente, di questa osservazione. Trovo che vi sia una sostanziale convergenza di convinzioni tra le sue autorevolissime e le mie molto modeste.

Mi consenta di dire, per esempio, che non si può parlare dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo e del fatto che la sua mancata o differita soluzione metta in discussione la ripresa economica. Quale ripresa, signor Presidente? Si tratta dello sviluppo economico dei paesi. È una correzione puramente letterale che il collega Petrilli o gli altri firmatari dell'ordine del giorno potrebbero accettare. Tuttavia non si può par-

lare di questo fenomeno senza fare riferimento al fatto che l'enorme volume dell'indebitamento turba la situazione politica mondiale e ne mette a rischio alcuni elementi di stabilità, di progresso e di sviluppo. Eppure nel documento non si parla di politica, signor Presidente, non vi è un accenno. Avevo proposto tale argomento al collega Petrilli, ma non è stato accettato.

Vi è poi la questione dell'ONU — già accennata — e della conferenza internazionale. I socialisti con il senatore Vella sono riusciti, battagliando all'interno della maggioranza, a ristabilire il principio che debba essere una conferenza internazionale ad occuparsi delle questioni al nostro esame, una conferenza politica quindi, anche se è caduto il riferimento all'ONU per le ragioni che mi sono permesso di spiegare e sulle quali non insisto.

Ho inteso poi sottolineare un altro elemento. Il Ministro ha polemizzato ieri sera con me — lei lo ricorderà certamente, signor Presidente — perché mi ero permesso di dire che l'Italia o l'Occidente o i paesi più ricchi vantano, nei confronti dei paesi poveri, alcuni crediti che sono inesigibili e che le banche considerano partite ormai da abbandonare. Il Ministro ha polemizzato — ripeto — sostenendo che non si potevano cancellare nemmeno quei debiti, in quanto altrimenti vi sarebbe stata la reazione dei paesi poveri che non intendono essere trattati alla stregua di bancarottieri incapaci di far fronte ai loro oneri internazionali. (*Interruzione del ministro Gorla*).

Tuttavia, signor Ministro, nel testo da lei accettato si chiede che il debito di ciascun paese venga rateizzato e proporzionato al volume delle esportazioni e al tasso di sviluppo, considerando anche l'annullamento dei debiti nei casi estremi dei paesi più poveri. Il concetto è assai limitato, ma c'è un riferimento a quanto dicevo ieri. Ciò vuol dire che non è vero che cancellare i debiti dei paesi più poveri comporta una loro dequalificazione totale rispetto all'opinione pubblica mondiale. (*Interruzione del ministro Gorla*). Signor Ministro, non vorrà negare che tra quello che lei ha detto oggi e quello che ha affermato ieri sera vi sia una patente e

flagrante contraddizione. Felice contraddizione, qualcuno potrà dire: merito dei socialisti che si sono battuti per reinserire quell'elemento. Tutto ciò mi sta bene, ma che vi sia una contraddizione mi pare piuttosto evidente.

Signor Presidente, mi ero permesso di avanzare un altro suggerimento, chiedendo che i paesi del terzo mondo possano avere respiro nella misura in cui si contribuisca ad aumentare il livello degli scambi mondiali e si metta fine o si attenuino le barriere protezionistiche. Ho fatto riferimento alla politica agricola della Comunità economica europea, ma nel mondo esistono altre barriere protezionistiche. Anche di questo non si è fatto cenno alcuno. Mi ero permesso di adoperare una frase quanto mai leggera a tale riguardo: «contribuendo ad aumentare il livello degli scambi mondiali», senza fare riferimento alla comunità agricola europea o alle barriere doganali che esistono altrove.

Stiamo discutendo in questa sede dei rapporti esistenti tra l'Italia e i paesi del terzo mondo ed è totalmente ignorato il rapporto che, appunto tra l'Italia e i paesi del terzo mondo, si è instaurato all'interno del Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo e nell'ambito del nuovo Sottosegretariato delegato in base alla legge n. 73. Tale rapporto è totalmente ignorato e ci si domanda se abbiamo intenzione di mantenere quei principi e quella linea che abbiamo inaugurato, anche se nella pratica attuazione, a mio avviso, quella linea ha subito distorsioni gravissime, alle quali bisognerà mettere riparo — come ho sostenuto ieri sera — per lo meno entro il mese di settembre, visto il termine della legge n. 73.

Per tali ragioni non me la sento di votare contro l'ordine del giorno presentato dal senatore Petrilli e da altri senatori, anche perchè è stato fatto un certo sforzo da una parte della maggioranza per reinserire i due principi fondamentali relativi alla conferenza internazionale ed alla possibilità di cancellare i debiti dei paesi più poveri.

Ripeto, però, che non me la sento di votare a favore di un testo asfittico, contraddittorio, nei confronti del quale il Governo ha tenuto

un atteggiamento che poco lascia a sperare per il prossimo futuro.

Sono questi i motivi per cui il Gruppo della Sinistra indipendente si astiene dalla votazione.

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, dal momento che l'occasione non è molto adatta per parlare, sarò ancora più breve del solito.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Vella, il quale si lamentava del fatto che non si fosse riusciti a raggiungere l'unità di tutti i Gruppi parlamentari su questo documento.

Vorrei soltanto far osservare al senatore Vella che, quando si vuole tentare un'operazione politica forte e significativa, bisogna anche avere la volontà politica di effettuarla realmente e anche, oserei dire, in riferimento a questo problema, la capacità di portarla a termine.

Ora, a me sembra che l'ordine del giorno presentato dal senatore Petrilli e da altri senatori contenga qualche piccolo passo avanti specifico per quanto riguarda il problema ma che, nel suo insieme, sia un documento gravemente inadeguato, tale comunque da non consentire un salto di qualità rispetto al modo in cui tradizionalmente si affrontano questi problemi.

Sappiamo che si svolge da anni un dibattito estremamente sofferto e complicato sulla crisi finanziaria internazionale e che, di volta in volta, sono stati presentati numerosissimi piani per la sua risoluzione. Sappiamo anche che varie volte organi elettivi o comunque istituzioni politiche rappresentative si sono mossi e pronunciati in proposito, senza mai ottenere veramente che si riuscisse a fare passi avanti significativi.

Temo che anche questo documento rientri in questa serie di piani e vorrei semplicemente notare come esso sia il prodotto di un modo assai parziale di affrontare il problema. Vorrei, appunto, mettere in evidenza la timidezza di molte delle affermazioni conte-

nute in questo documento, la sua indeterminatezza generale nonché i numerosi elementi che denotano proprio la mancanza di una indicazione precisa al Governo, sicché si cade, ancora una volta, nell'equivoco che sia sufficiente offrire discorsi un po' vaghi o comunque nutriti solo di buone intenzioni per determinare un'effettiva azione di stimolo in campo internazionale. Non ci credo: sono dell'avviso che l'unico stimolo reale per la soluzione di problemi complessi e difficili possa essere quello di una iniziativa coraggiosa e precisa da parte di uno Stato, di un Governo che introduca un elemento di innovazione rispetto al modo tradizionale in cui si è affrontato fino ad oggi il problema.

Credo che ciò sia avvalorato anche da una delle critiche che ho ritenuto opportuno avanzare nel corso della seduta di ieri alla mozione presentata dal senatore Petrilli e da altri senatori, quando, ad esempio, ci si ostina a non voler considerare quali sarebbero gli oneri di un'azione decisamente innovatrice in questo campo e soprattutto si rifiuta una delle proposte, che a me sembrano attendibili e serie, avanzate in sede internazionale, cioè quella di approfittare della favorevole congiuntura petrolifera per raggiungere finalmente il traguardo dello stanziamento dello 0,7 per cento del PIL, che il nostro Governo si è prefisso come hanno fatto anche gli altri Governi dei paesi industrializzati, in sede ONU.

In questo ordine del giorno, invece, non vi è un'indicazione al Governo di risorse aggiuntive da dedicare ai possibili interventi per l'alleggerimento della posizione debitoria dei paesi sottosviluppati. Dopo la richiesta avanzata dal ministro Gorla, è stato tolto anche il riferimento alla opportunità di attivare, se possibile, la sede delle Nazioni Unite, che fino ad oggi è rimasta esclusa dalla valutazione di questo problema, per continuare quindi sulla strada del Fondo monetario, che fino ad ora non ha dato grandi risultati.

Vorrei anche accennare, per concludere, alla nostra incapacità di inserire questo problema, pur importante e centrale, ma che sicuramente dipende da cause più generali, in una valutazione di tipo nuovo della politi-

ca di cooperazione internazionale, di cui bisogna oggi verificare il fallimento o addirittura la controproduttività. Quindi direi che il lavoro principale, purtroppo, resta ancora tutto da fare. Mi auguro che questa Assemblea riesca in qualche modo a creare una nuova occasione di confronto sui temi generali della lotta al sottosviluppo.

Non vorrei che questo documento, che considero inadeguato e da respingere, finisca per servire soltanto ad alleggerire i problemi pesanti che oggi, in riferimento all'indebitamento dei paesi sottosviluppati, affliggono le nostre banche e le nostre imprese.

\* POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* POZZO. Signor Presidente, come ho già anticipato prima, chiediamo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Petrilli e da altri senatori sia votato per parti separate, in modo che la prima parte comprenda i primi quattro capoversi e la seconda i rimanenti capoversi. Non ho bisogno di attardare l'Assemblea sulle motivazioni della nostra richiesta poiché solo la prima parte del documento del senatore Petrilli si avvicina alla mozione che abbiamo votato, ma che è risultata respinta. Pertanto chiediamo di poter votare per parti separate un documento sul quale, almeno in parte, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno avuto modo di ascoltare, il senatore Pozzo chiede che l'ordine del giorno venga votato per parti separate, votando la prima parte, comprensiva dei primi quattro capoversi, e poi la seconda parte, comprendente i rimanenti capoversi.

VELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Sulla proposta testè pronunciata, signor Presidente, mi rimetto al Regolamento del Senato; però, da un punto di vista contenutistico, la votazione separata del documento da noi presentato in qualche modo ne sminuisce la portata: noi vogliamo che

l'ordine del giorno venga votato così come è stato presentato poichè la votazione per parti separate non corrisponderebbe più agli indirizzi e alle finalità che ci siamo prefissati.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del senatore Pozzo di procedere alla votazione per parti separate dell'ordine del giorno n. 1.

**Non è approvata.**

**POZZO.** Signor Presidente, volevamo offrire la nostra collaborazione votando a favore.

**PRESIDENTE.** Non lo dica a me, poichè, lei lo sa, io non voto.

**POZZO.** Mi rimetto alla sua competenza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Petrilli, Vella e Covi.

**È approvato.**

**Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria» (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico» (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**JANNELLI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco sul disegno di legge n. 1721, concernente la conversione in legge del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, recante misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria. Il Governo è stato necessitato a presentare il decreto-legge per il fatto che la legge sugli interventi per la Calabria, che prevede, per il periodo 1985-1986, una erogazione di 4.213 miliardi, non è stata ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento, sebbene sia stata già approvata da questo ramo del Parlamento. Per cui, non essendo stata ancora approvata, per il 1985 sono venuti a mancare quei 500 miliardi che pure erano previsti per far fronte alle spese che il disegno di legge comportava.

Il Governo pertanto ha presentato questo decreto-legge, prevedendo all'articolo 1 un'erogazione, per il 1985, di 280 miliardi. La Camera dei deputati, che ha approvato il decreto, ha emendato l'articolo 1 — tra le varie modifiche apportate — portando da 280 miliardi a 300 miliardi il finanziamento per queste opere per il 1985.

La 1ª Commissione si è espressa in senso favorevole, nel senso, cioè che sussistono i presupposti di costituzionalità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1721.

**Sono approvate.**

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti

per il settore siderurgico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la 1<sup>a</sup> Commissione, udita anche la Commissione di merito, si è espressa in termini favorevoli circa la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, per il decreto-legge n. 20, del 6 febbraio 1986, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Con questo provvedimento si intendono prorogare benefici sia in termini di contributi che di mutui agevolati per le imprese operanti nel settore siderurgico.

Attesa l'unanimità del consenso e la bontà del provvedimento, raccomando all'Aula di approvare le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni della 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1722.

**Sono approvate.**

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475):**

**«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori;**

**«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori**

**Stralcio degli articoli da 1 a 19 e da 23 a 26 del disegno di legge n. 191**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 475, 91 e 191.

Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo che la Commissione, nell'adottare come testo di base il disegno di legge n. 475, propone l'assorbimento del disegno di legge n. 91 e degli articoli 20, 21 e 22 del disegno di legge n. 191. Tale assorbimento sarà dichiarato, naturalmente, dalla Presidenza, dopo il voto finale dell'Assemblea.

La Commissione fa un'altra proposta, cioè quella dello stralcio dei rimanenti articoli del disegno di legge n. 191. Avverto che in caso di approvazione di tale proposta il disegno di legge risultante dallo stralcio sarà rinviato in Commissione. Se invece la proposta di stralcio non fosse approvata, poichè la Commissione non ha, a suo tempo, ritenuto di esaminare specificatamente, nel merito, quella parte dell'articolo del disegno di legge n. 191 che concerne la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli, e poichè presso la stessa Commissione sono pendenti altri disegni di legge inerenti la medesima materia, sinora non esaminati, si renderà necessario il rinvio in Commissione di tutti e tre i disegni di legge ora all'ordine del giorno dell'Assemblea, perchè la Commissione possa riferire nel più breve tempo possibile su tutti i profili implicati dai disegni di legge in questione e da quelli connessi.

Sulla proposta di stralcio, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del Regolamento, può intervenire un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti. La votazione avrà luogo per alzata di mano.

\* LIBERTINI. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Vorrei chiedere un chiarimento rispetto alle cose che lei ha detto, signor Presidente. Infatti, se non ho capito male, perchè in Aula c'è molto brusio, lei dice che i tre disegni di legge dovranno essere rinviati in Commissione per l'esame dei profili finanziari?

**PRESIDENTE.** Dipende dall'esito dei vari voti che ci accingiamo a esprimere. Prima si vota la proposta di stralcio...



LIBERTINI. Ci sono due questioni: una è quella dello stralcio e l'altra è quella della copertura. Ora si tratta della prima?

PRESIDENTE. Certo. Qualcuno vuole intervenire sulla proposta di stralcio?

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Onorevole Presidente, la scelta di fronte alla quale si trova il Senato è di notevole rilievo. Infatti, come ella ha ricordato or ora, abbiamo al nostro esame tre disegni di legge: il disegno di legge del Governo al quale la 8ª Commissione ha apportato alcune modifiche, il disegno di legge presentato dal senatore Bastianini e da altri senatori del Gruppo liberale e il disegno di legge presentato dai senatori del Gruppo comunista.

La Commissione propone — ed è su questo che si vota — che si discuta soltanto il testo presentato dal Governo, emendato dalla Commissione considerando in esso assorbiti sia il disegno di legge n. 91 sia tre articoli della proposta di legge presentata dai senatori del Gruppo comunista e che il disegno di legge presentato dal Gruppo comunista sia rinviato in Commissione.

Dietro questa proposta, quale questione di sostanza c'è? Il disegno di legge del Gruppo comunista, che è naturalmente un disegno di legge criticabile, discutibile come tutte le proposte, tende a definire il nuovo regime dei suoli ed affronta le questioni ad esso connesse della programmazione e della pianificazione urbanistica, intendendo così colmare, nella legislazione italiana, il vuoto determinatosi a seguito delle sentenze della Corte costituzionale che hanno demolito i presupposti della legge n. 10. Infatti, con la nostra proposta di legge, si intende dare all'Italia, come avviene in tutti gli altri paesi civili, un organico regime dei suoli.

Viceversa, la proposta del Governo prende atto del fatto che la maggioranza non è in grado — veramente è stato detto «il Parlamento», ma io dico «la maggioranza» — di varare un regime organico dei suoli per cui

l'unica cosa da fare è stralciare dal regime dei suoli la determinazione del prezzo degli espropri. Questa operazione viene compiuta riagganciando il valore del prezzo degli espropri alla legge di Napoli del 1885. Si compiono così, se si adotta come base il disegno di legge del Governo, tre operazioni: la prima operazione è quella di mettere su un binario morto il problema di una nuova legge sul regime dei suoli; la seconda operazione è quella di cancellare i presupposti di una legislazione urbanistica moderna, restringendoci nel passato; la terza operazione, di cui eventualmente discuteremo ove la nostra posizione venisse respinta, è quella di obbligare i comuni a versare non solo un plusvalore alla rendita fondiaria nei prossimi anni, ma a versare un arretrato che è stato calcolato dal relatore in 3.300 miliardi e che, secondo altri calcoli, sale attorno ai 5.000 miliardi, spesa per la quale — ma ne parleremo dopo — non c'è copertura.

In questa sede vorrei lasciare da parte questi due problemi che sono il problema della copertura, gravissimo, ma che discuteremo se il Senato dovesse respingere la nostra richiesta, e vorrei lasciare da parte anche la questione delle gravi conseguenze che lo stralcio comporta sulla legislazione urbanistica perchè di questo abbiamo parlato in discussione generale e di questo parleremo se si andrà all'esame del testo.

Ciò che invece vorrei qui far rilevare ai colleghi, ragionando con serenità, è che questa decisione significa praticamente l'accantonamento della questione del regime dei suoli. Significa che il Senato della Repubblica dichiara adesso che non si è in condizione, ma non oggi e non per qualche mese ma per anni, di procedere a dare all'Italia ciò che tutti hanno: un organico regime dei suoli. E questo perchè? Perchè noi non possiamo dimenticare che siamo nel marzo 1986, che la legislatura arriva fino al 1988, che un disegno di legge di questo genere non è cosa facile da approvare, e che se noi andiamo ad un rinvio, un rinvio non datato — poi lo evidenzierò — il rischio è che di tale questione si discuta, al massimo, sul finire della legislatura senza arrivare ad alcuna soluzione, se tutto va bene; dopodichè si ricomincia

con un'altra legislatura e, come si dice in modo popolare, «campa cavallo mio». In tal modo correremmo il rischio di tagliare la soglia del 1990 essendo l'unico paese europeo civile, avanzato, senza una legge sul regime dei suoli. Questa è la decisione che si prende.

Voglio sottolineare che è vero che il relatore Degola ha detto, nella precedente seduta dell'Assemblea, che auspicava che si ponesse mano al regime dei suoli, però lo stesso relatore è stato molto sincero quando, in Commissione, disse che la sua ipotesi è che noi saremo maturi a darci un regime dei suoli tra venti anni. E devo sottolineare che nel disegno di legge originario del Governo, onorevole Tassone, c'era un vincolo temporale, cioè si diceva che lo stralcio valeva per un periodo di tempo entro il quale occorreva fare la legge sui suoli. Questo articolo è stato cancellato: oggi lo stralcio è a regime e quindi in realtà vi è una rinuncia al regime dei suoli.

L'importanza di questa battaglia — anche nella storia personale di tutti noi e ricordo le vicende verificatesi in Italia a questo riguardo fino a crisi di Governo — rende veramente strano che il Senato della Repubblica possa in un pomeriggio, rapidamente, decidere che questa grande questione venga accantonata. D'altra parte, chi va a rileggersi gli atti della discussione generale si accorge che i senatori della maggioranza compreso il senatore Degola, ma in particolare i senatori Bastianini, Pagani e Spano, hanno dichiarato che questo stralcio è qualcosa di amaro, hanno dichiarato che bisognerebbe giungere ad un regime dei suoli. Il senatore Spano ha usato espressioni particolarmente amare a nome del Gruppo socialista: si va ad accettare lo stralcio con una sorta di rassegnazione. Ma la rassegnazione non è la nostra e noi chiediamo che il Senato decida di affrontare questa materia.

E per sgombrare il terreno da osservazioni e dubbi e per chiarire che ci muoviamo su un terreno realistico, a nome del Gruppo comunista debbo fare questa dichiarazione: se il Senato decidesse di respingere il rinvio in Commissione della nostra proposta di legge, presentata nel 1981 e per la quale ci sono

stati due ricorsi a procedure d'urgenza — siamo nel 1986 e si parla di rinvio in Commissione, senza volerne proprio parlare! — se, ripeto, si decidesse di parlarne, noi non intendiamo forzare la mano a nessuno. Non pensiamo che una materia così importante possa essere regolata in modo unilaterale; siamo molto aperti a discutere i contenuti di questo testo, a rivederli, a riesaminarli, siamo apertissimi. Quindi non si tratta di un atto di forza da parte nostra: è un tentativo — mi consenta l'espressione, signor Presidente — disperato di impedire che una grande questione, la cui mancata soluzione disonora il nostro paese, rimanga su un binario morto ancora per anni. Ed aggiungo che, siccome ci rendiamo conto dei motivi d'urgenza dei comuni per lo stralcio per quanto riguarda l'esproprio, noi saremmo disposti anche, una volta deciso che si discuta di un disegno di legge organico, a fare una anticipazione di alcuni articoli che riguardano il prezzo degli espropri a due condizioni: prima, che il prezzo sia stabilito in maniera neutra dal punto di vista ideologico, cioè che non pregiudichi i presupposti della legge sui suoli e, seconda, che ci sia un termine temporale per lo stralcio. Quindi, ci presentiamo in modo aperto, sollevando una questione non di parte, ma di interesse nazionale e sulla quale vorremmo che tutti i colleghi riflettessero con attenzione, perchè non si dica poi che il Senato della Repubblica ha scelto la strada di stralci e stralcetti senza principi, abbandonando la via maestra di una delle grandi riforme di cui ha bisogno il paese.

Altra cosa sono i problemi della copertura finanziaria, problemi assai seri, che, come lei ha detto, signor Presidente, saranno risolti in una sede successiva.

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COLOMBO VITTORINO (V.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea lo stralcio del disegno di legge comunista, salvo i tre articoli direttamente

attinenti all'indennità di esproprio, dopo aver lungamente ricercato una soluzione che, come dice il collega Libertini, pur essendo neutra dal punto di vista dell'applicazione di un nuovo sistema di regime dei suoli, fosse, in qualche misura, più adeguata alle necessità. Se ha acceduto, malvolentieri, come hanno dichiarato i diversi rappresentanti della maggioranza che sono intervenuti in discussione generale, ad accettare una impostazione, che era quella originaria del Governo, dopo parecchio tempo, proprio per aver svolto numerosi e ripetuti tentativi di ricercare la soluzione che il collega Libertini invoca ancora, l'ha fatto perchè questa soluzione non è stata trovata: il collega Libertini non ha mai suggerito una soluzione che fosse neutra dal punto di vista dell'adozione di un nuovo regime dei suoli, perchè nessuna soluzione è neutra.

Ecco perchè la Commissione ha ritenuto di ripiegare sul disegno di legge del Governo. Se non accettassimo oggi lo stralcio, se non mandassimo avanti il disegno di legge del Governo, sia pure modificato come la Commissione propone e come l'Aula riterrà di modificare, otterremmo il risultato di ritardare, ancora una volta, la soluzione di un problema che è lungamente attesa da numerosissime amministrazioni locali. Non più tardi dell'altro ieri, la regione Lombardia, facendo seguito ad altre undici o dodici regioni, ha ribadito le sue direttive ai comuni sulla scia di questo disegno di legge, auspicando a gran voce che il Parlamento acceleri l'approvazione del disegno di legge stesso.

Per questo, senza in alcun modo negare l'importanza e l'urgenza di addivenire alla discussione di un nuovo regime dei suoli che sia più adeguato alle necessità, ai tempi e alle situazioni, riteniamo che sia urgente e necessario approvare rapidamente il disegno di legge all'esame e questo lo si può fare esclusivamente stralciando la sostanza del disegno di legge comunista che, viceversa, va in quella direzione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli da 1 a 19 e da 23 a 26 del disegno di legge n. 191, presentata dalla Commissione.

**È approvata.**

Avverto che, a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio degli articoli da 1 a 19 e da 23 a 26 del disegno di legge n. 191, gli articoli stessi vanno a formare un autonomo disegno di legge dal titolo: «Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli» (191-*bis*).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che il disegno di legge n. 191-*bis* è assegnato alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione.

#### **Ripresa della discussione**

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 475, nel testo proposto dalla Commissione.

**GIUSTINELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIUSTINELLI.** La ringrazio per avermi concesso la parola che ho chiesto per prospettare all'Assemblea l'opportunità di un rinvio in Commissione di questo disegno di legge così come risulta dal voto che abbiamo appena espresso. Noi chiediamo una sospensione dell'esame dell'articolato per il tempo strettamente necessario a consentire, sulla base di un confronto che riteniamo indispensabile con il Governo, un rapido esame delle implicazioni finanziarie della proposta che stiamo discutendo.

È vero che la 5<sup>a</sup> Commissione ha già espresso il 18 aprile del 1984, quindi molto tempo fa, un parere favorevole sui disegni di legge nn. 475 e 191; ma io credo che si sia trattato essenzialmente di un parere rituale. È, secondo noi, necessario in questo momento un approfondimento, anche con riferimento a fatti nuovi che a nostro avviso sono emersi. Questi fatti non sono pochi nè di poco momento, a cominciare dalla situazione complessiva della finanza locale.

In particolare, voglio però riferirmi all'indagine che è stata effettuata dal CRESME sullo stato dei provvedimenti di esproprio e sui possibili effetti delle diverse forme di indennizzo sotto il profilo economico, urbanistico e sociale; indagine del novembre 1984 che faceva rilevare alcuni dati. In primo luogo, le pendenze da sistemare si diceva fossero pari a 380 chilometri quadrati, superiori quindi alla superficie complessiva dei comuni di Torino e di Genova. In secondo luogo, le superfici da conguagliare erano pari a 235 chilometri quadrati, per un importo, secondo la proposta del Governo — quella che abbiamo esaminato all'inizio — di 3.300 miliardi e 775 milioni. Alla medesima data già erano esigibili 630 miliardi per maggiori oneri, riferiti a circa 41 chilometri quadrati di espropri divenuti definitivi, più 514 miliardi di conguagli dovuti ad accordi bonari.

L'onere che a tale titolo si riferiva ai comuni con più di 20.000 abitanti era di 1.064 miliardi. Il CRESME forniva anche alcuni dati che a me sembrano particolarmente significativi per le regioni. Ad esempio, per la Sicilia era previsto un maggior carico di quasi 320 miliardi, per la Toscana di 450 miliardi, per la Lombardia di 420 miliardi, per il Lazio di 592, dei quali ben 432 miliardi solo per l'area di Roma.

In genere, le pendenze sul territorio sono fortemente riconducibili alla situazione delle aree metropolitane, con pratiche che nel 1984 già superavano un'anzianità molto spesso di quattro anni e con un'incidenza complessiva molto forte, pari ad un terzo di questi espropri sul totale, nonchè con riflessi molto pesanti soprattutto per le opere stradali e per l'edilizia residenziale.

Ho fatto cenno prima alla proposta del Governo, ma anche tutte le altre proposte — voglio ricordarlo all'Assemblea — hanno costi rilevanti: la più contenuta è quella del Partito comunista che supera di poco i 2.000 miliardi, ma ce ne sono altre, come quella del Partito liberale, che si avvicina ai 20.000 miliardi ed altre ancora, come quelle della commissione Sandulli, che si attestano tra i 5.000 e i 10.000 miliardi. Le stesse regioni hanno stimato che le pratiche pendenti do-

vrebbero portare a conguagli dell'ordine di 3.000-4.000 miliardi.

La stessa proposta del senatore Degola, che ho ragione di ritenere sia meno onerosa di quella oggi in discussione, dallo stesso relatore presentata in Commissione, sempre secondo il CRESME dava, per circa 245 chilometri di superficie espropriata e sottoposta a conguaglio, un maggior onere di 2.718 miliardi, rispetto ai 624 miliardi che erano stati previsti per gli acconti.

Quali conclusioni, quindi, possiamo trarre da queste considerazioni? Come abbiamo visto, tutte le ipotesi, senza eccezione alcuna, prevedono la corresponsione di conguagli rilevanti. Probabilmente, secondo una valutazione realistica, l'onere si attesterà intorno ai 5.000 miliardi (voglio ricordare che questa somma è pari ad un terzo del risparmio preventivato della cosiddetta «bolletta energetica», del quale si sta tanto discutendo in queste settimane) con una ricaduta in parte immediata sull'amministrazione statale (le ferrovie, l'ANAS, le aziende e così via), sugli enti locali e particolarmente sui comuni, sulle cooperative edilizie, che sono chiamate a conguagliare questi sei anni, sui consorzi delle aree produttive e, con effetti pesanti, sull'andamento dei costi di costruzione.

Per far fronte a tale situazione, che ha dunque tutti i connotati dell'emergenza, non è prevista una lira in bilancio. Il Gruppo comunista presentò, anche in occasione della discussione della legge finanziaria 1986, un emendamento per prevedere un fondo per gli espropri, un emendamento forse più simbolico che effettivo, se non altro per affermare un principio, e che tuttavia non ottenne alcun riscontro positivo.

Ci chiediamo allora come potranno i soggetti esproprianti e in particolare i comuni, già duramente penalizzati nelle loro entrate, far fronte a questi maggiori costi. Il Presidente dell'ANCI, senatore Triglia (che non so se sia presente in Aula), potrebbe certo dire se siamo in errore o se abbiamo ragione. Certamente i comuni non potranno far fronte agli oneri con la TASC0; forse, molto più realisticamente, dovranno dar vita ad un drastico taglio dei programmi di acquisizio-

ne e di trasformazione delle aree, ma in tal caso gli effetti sull'edilizia sarebbero, in una situazione che è già molto grave, dirompenti. Inoltre i costi oggi non sostenibili dovrebbero essere spostati nel futuro con pesantissimi riflessi, al limite della paralisi, per tutta la finanza locale.

Da ultimo, prima di concludere, vorrei ancora richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su due questioni. La prima è relativa all'incidenza, certamente non lieve, degli oneri derivanti da sentenze di riconoscimento del danno e dei relativi interessi per occupazioni senza titoli per vizi di procedura, questione che non è considerata nella proposta. La seconda concerne la necessità di disporre di una valutazione complessiva del riparto dei carichi tra lo Stato e gli enti territoriali. In particolare intendo riferirmi al sistema legislativo ancorato all'articolo 81 della Costituzione che, soprattutto in rapporto alla legge n. 468 del 1978, ha stabilito una relazione funzionale tra legge di bilancio e legge finanziaria.

Sotto tale profilo è necessaria una valutazione preventiva del sistema della finanza pubblica allargata. Tale sistema impedisce comunque di ignorare gli effetti di spesa che discendano dall'approvazione di singoli disegni di legge, anche relativi ad enti diversi dallo Stato.

Peraltro la questione singolare che abbiamo di fronte è che il disegno di legge al nostro esame non è classificabile tra le leggi previste dall'articolo 18 della n. 468 come leggi di spesa. Tuttavia è un provvedimento che va contro ogni normalizzazione dei conti degli enti pubblici territoriali. Infatti non può essere ignorato che gli articoli 25 e seguenti della legge n. 468 regolano i conti pubblici in maniera coordinata.

È per questo insieme di ragioni, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che il Gruppo comunista sottolinea l'opportunità di un breve e determinato rinvio in Commissione per chiarire aspetti del disegno di legge che, a nostro avviso, sono assolutamente da precisare sin da questa fase della discussione. Si tratta di una richiesta che — voglio sottolinearlo — avanziamo con spirito assoluta-

mente costruttivo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ricordo sulla proposta avanzata dal senatore Giustinelli può prendere la parola un rappresentante per ciascun Gruppo.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CALICE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente soltanto perchè di tale questione abbiamo già discusso questa mattina in sede di Commissione bilancio, sia pure in modo collaterale, affrontando i problemi della finanza locale, su cui si caricherà, in sostanza, l'onere derivante dall'applicazione di questo provvedimento.

Il primo problema che sorge è che è indubbio che vi siano oneri finanziari. I calcoli sono controversi e vari; mi pare che il relatore Degola li abbia quantificati in 3.300 miliardi di lire, che è la somma più bassa che conosca rispetto ad altre stime effettuate, con interventi immediati anche per il 1986.

A chi obiettasse che è già stato espresso un parere dalla Commissione nel lontano 1984, come faceva presente il senatore Giustinelli, vorrei ricordare, signor Presidente, che la Commissione si è pronunciata sul testo del Governo e non su quello preso a base della discussione odierna, cioè quello comprensivo delle modificazioni apportate dalla Commissione, naturalmente del tutto lecitamente, ma che richiedevano il vaglio preventivo da parte della Commissione bilancio trattandosi di oneri finanziari.

L'onere, in base all'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, graverà, comunque sui bilanci dei comuni. Questo è un dato certo. Quindi, avanziamo questa richiesta in nome del rispetto di questa norma della legge n. 468, che stiamo discutendo da tempo, e per il fatto che comunque, anche se si obiettasse che l'operazione deve essere fatta a consuntivo, cioè dopo che i comuni avranno verificato l'effettivo ammontare del conguaglio, una norma di definizione delle tecniche del tra-

sferimento dei fondi dallo Stato ai comuni per la copertura finanziaria di quest'onere dovrebbe essere compresa nel testo del provvedimento.

Per queste ragioni, riteniamo che sia estremamente fondata, signor Presidente, la nostra richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Commissione.

Mi permetto di fare un'ultima notazione al riguardo: questa è anche l'opinione, sia pure espressa a livello informale, del presidente della 5<sup>a</sup> Commissione, senatore Ferrari Aggradi, il quale non è presente per impegni concomitanti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere invece un parere contrario alla proposta di rinvio, motivata con la necessità di predisporre una norma per la copertura finanziaria di questo provvedimento.

In realtà, non è necessaria una norma di questo genere perchè il quarto comma dell'articolo 81 della carta Costituzionale prevede la necessità dell'indicazione dei mezzi necessari per far fronte alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese. Il regime attuale è invece tale, secondo quanto hanno accertato le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza dell'8 luglio 1865, che attualmente si applicano i criteri indennitari previsti dalla legge del 25 giugno 1885, per cui l'indennizzo del bene espropriato è pari al suo valore venale.

Quindi esiste già, nella situazione giuridica attuale, l'obbligo, da parte degli enti che hanno promosso e che hanno in corso delle espropriazioni, di riconoscersi debitori, sulla base delle norme giuridiche vigenti, degli esborsi corrispondenti a quei criteri indennitari.

Questo provvedimento, se ha un torto — ma è una questione di merito, che affronterò in sede di esame degli emendamenti — è proprio quello di voler alterare i principi della Costituzione, e segnatamente quelli sanciti dagli articoli 42 e 53, proprio per

andare incontro a quei comuni che, un poco spensieratamente, facendo affidamento su una norma che stabiliva criteri indennitari di netto sfavore per gli espropriati e di tutto favore, invece, per l'ente espropriante, hanno dato corso a moltissime espropriazioni, facendo conto di potervi provvedere nella misura limitata che era prevista dal sistema, poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 5 del 1980.

Pertanto questa legge rappresenta una minore spesa per l'insieme della finanza pubblica e non una maggiore spesa, così come si presenta e così come la Commissione l'ha portata in Aula, proprio perchè tende ad introdurre un criterio indennitario di sfavore per l'espropriato rispetto ai criteri attualmente vigenti, risalenti alla legge del 1865. Impostata così la questione, non sorge affatto un problema di copertura nè, per questa legge, il problema di fornire agli enti esproprianti i mezzi per poter portare a termine le operazioni di esproprio. Quel problema esiste indipendentemente dalla legge al nostro esame, esiste comunque. Proprio perchè non nego che esista, siamo favorevoli a proseguire questa discussione anche se non siamo d'accordo sul contenuto della legge, proprio perchè la riteniamo in contrasto con i principi dell'indennizzo, dell'espropriazione e della capacità contributiva. Occorre fornire un criterio certo agli enti che hanno in corso procedimenti di espropriazione, senza costringerli ad andare, per procedimenti giudiziari, fino alle sezioni unite della Cassazione, per poter avere finalmente l'esatta interpretazione del regime vigente, e pertanto siamo favorevoli al proseguimento dell'esame del disegno di legge.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Esprimo parere contrario alla proposta di rinvio perchè non condividiamo le motivazioni in base alle quali il rinvio stesso viene chiesto. La Commissione bilancio, innanzitutto, si è già espressa, anche se sono stati presentati emendamenti ed avanzate modifiche: ma il nodo fundamenta-

le, cioè il determinare l'indennizzo spettante per le espropriazioni, era contenuto nel testo originario del Governo e quindi il parere favorevole della Commissione bilancio esclude che esista un problema — richiamato dai proponenti — di copertura per il maggiore onere che deriverebbe ai comuni dall'introduzione della nuova normativa. Accanto a tale considerazione, esiste un aspetto sostanziale: gli indennizzi esistono e si devono corrispondere e questa è una norma che li regola e non introduce una nuova spesa di cui si deve tener conto poichè viene scaricata improvvisamente sui bilanci comunali. In secondo luogo, l'eventuale onere non riguarda la parte di spesa obbligatoria dei comuni, ma la parte attinente alla politica degli investimenti e degli interventi nelle opere pubbliche che appartiene alla discrezionalità di scelta politica e amministrativa degli enti locali. Come conseguenza del provvedimento, i comuni sapranno meglio orientare le loro scelte e riusciranno a graduare meglio gli interventi, a determinare la qualificazione delle opere e i tempi di attuazione nonchè i ricorsi ai mutui o a quanto altro occorrerà per le scelte che le stesse amministrazioni vorranno perseguire. Un'ultima osservazione: se un problema — ma sul piano politico e non dell'obbligo formale della copertura — esiste, nel fornire maggiori mezzi ai comuni, per quanto concerne le conseguenze derivanti dall'introduzione di una legge che determinerà le nuove indennità di esproprio per le opere di pubblica utilità, lo vedremo con la nuova legge finanziaria, quando dovremo rideterminare i mezzi da mettere a disposizione con i trasferimenti ai comuni, affinché essi siano in grado di assolvere le loro funzioni di istituto. Per le considerazioni susposte, riteniamo defatigatoria la richiesta, alla quale siamo contrari, e chiediamo che il Senato proceda oltre nell'esame del disegno di legge.

COLOMBO VITTORINO (V.) Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COLOMBO VITTORINO (V.). Avevo già chiesto la parola ma le argomentazioni del

collega Castiglione hanno pressochè esaurito i miei argomenti. La richiesta del senatore Giustinelli è stata motivata in modo tale da sottolineare che l'esigenza da lui prospettata non è di carattere finanziario e immediato, ma di carattere politico e di prospettiva. Siamo d'accordo che si dovrà provvedere, ma riteniamo che non sia necessario farlo direttamente in questa sede.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sulla proposta di rinvio in Commissione.

\* DEGOLA, *relatore*. Signor Presidente, credo di avere poco da aggiungere rispetto a quanto è stato affermato dai senatori Castiglione e Vittorino Colombo. Lo scopo di questo disegno di legge è quello di definire un nuovo sistema di indennità di esproprio che tenga conto delle osservazioni della Corte costituzionale e che sostituisca quello che la Corte stessa ha stabilito essere illegittimo: è cioè un disegno di legge che stabilisce dei principi di ordine generale. Certamente vi sono dei riflessi di carattere finanziario che a mio giudizio non necessariamente devono essere definiti con questo stesso provvedimento, perchè possono essere definiti con altri provvedimenti e che riguardano i rapporti tra la sfera di competenza delle istituzioni che devono provvedere al finanziamento delle opere pubbliche e quella delle istituzioni che devono poi attuarle. Non è così semplice, non si tratta soltanto dei comuni, si tratta di un complesso di enti; quindi a me sembra opportuno che questi aspetti, questi riflessi di ordine finanziario vengano definiti con altri provvedimenti dopo che si sia ben chiarito di quali enti si tratti, dal momento che non ci si riferisce soltanto ai comuni.

Dunque, il parere del relatore è conforme a quello della maggioranza della Commissione, ossia di procedere nell'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta di rinvio in Commissione.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, mi rimetto al parere dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 475, avanzata dal senatore Giustinelli.

**Non è approvata.**

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge n. 475, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Per tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto di un terzo.

2. Per la valutazione della edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione preesistenti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Per le aree agricole si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. L'indennizzo per il proprietario espropriando deve prevedere l'equo ristoro del

danno subito senza tenere conto degli incrementi di valore attribuiti sia direttamente che indirettamente dall'approvazione degli strumenti urbanistici e dalla loro attuazione.

2. Nella determinazione degli indennizzi si tiene conto:

a) per le aree non comprese nei centri edificati, del loro valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate, all'esercizio dell'azienda agricola e agli impianti di ogni tipo. Si terrà altresì conto della presenza di fabbricati calcolandone ai fini dell'indennizzo il valore di ricostruzione o di acquisto di eventuali fabbricati sostitutivi, nonchè dei danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione di attività in caso di ablazione totale o comunque determinante della proprietà stessa;

b) per le aree comprese nei centri edificati, di una cubatura convenzionale calcolata sull'area da espropriare in riferimento alla media dei metri cubi esistenti per metro quadrato nel centro edificato cui si riferisce l'area stessa. La indennità sarà commisurata al dieci per cento del valore risultante dal prodotto della cubatura convenzionale per il costo a metro cubo determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici. Si tiene altresì conto della presenza di impianti di ogni tipo e di colture arboree nonchè di fabbricati calcolandone il valore di ricostruzione diminuito in relazione alla vetustà degli stessi ed al loro stato manutentivo.

3. L'espropriante rende nota al pubblico e notifica al proprietario nella forma delle citazioni la determinazione definitiva della indennità.

4. Gli aventi diritto sull'indennità possono proporre opposizione alla stima entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla predetta notifica alla Corte di appello competente per territorio.

5. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notifica della determinazione dell'indennità, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria ai sensi del precedente comma 1 con indennità maggiorata del cinquanta per cento.



6. Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa, l'espropriante richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui al successivo articolo ...

7. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi del presente articolo, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

8. Qualora i fondi da espropriare siano condotti da coloni, mezzadri, fittavoli, il proprietario espropriando riserva ai lavoratori suddetti la quota parte dell'indennità stabilita dalla legge sui patti agrari.

9. La perimetrazione dei centri edificati è approvata dal Comune e viene sottoposta a verifica, nonchè alle modificazioni che si rendessero necessarie, almeno ogni due anni.

10. In luogo dell'indennizzo possono essere assegnati in permuta aree o immobili ».

1.2 LIBERTINI, BISSO, GIUSTINELLI,  
VISCONTI, GRECO, ANGELIN

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:*

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del regime dei suoli, e comunque non oltre il 30 giugno 1987 ».

1.8 LIBERTINI, BISSO, GIUSTINELLI,  
GRECO, ANGELIN, VISCONTI, RA-  
SIMELLI, BATTELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «per le aree edificabili», inserire le seguenti: «e per le aree adibite ad uso non agricolo,».*

1.3 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTO-  
LESE, MITROTTI, FINESTRA, POZ-  
ZO, RASTRELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: « a norma dell'articolo 13 ... » sino alla fine del comma con le seguenti: « a norma degli ar-*

ticoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359. ».

1.4 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTO-  
LESE, MITROTTI, FINESTRA, POZ-  
ZO, RASTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: « L'importo così determinato è ridotto di un terzo ».*

1.5 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTO-  
LESE, MITROTTI, FINESTRA, POZ-  
ZO, RASTRELLI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « L'importo così determinato è ridotto del 50 per cento ».*

1.9 LIBERTINI, BISSO, GIUSTINELLI,  
GRECO, ANGELIN, VISCONTI, RA-  
SIMELLI, BATTELLO

*Al comma 1, sostituire le parole « di un terzo » con le altre « della metà ».*

1.10 SPANO Roberto, ORCIARI, MASCIADRI,  
SEGRETO, SELLITTI, NOCI,  
BUFFONI, CASTIGLIONE

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

« 2. Sono considerate edificabili, ai fini della presente legge le aree aventi destinazione edificatoria nelle previsioni di strumenti urbanistici vigenti anteriormente alla decisione di localizzazione su di esse dell'opera pubblica.

3. Per le aree aventi destinazione di piano non edificatoria, ivi comprese le aree agricole, si applicano le norme di cui al Titolo II

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.1 SPANO Roberto, SEGRETO, ORCIARI,  
CASTIGLIONE

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , ma non si devono considerare eventuali preesistenti vincoli non indennizzati ».*

1.6 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI

*Al comma 3, sostituire le parole da: « le norme di cui al titolo II . . . » sino alla fine del comma, con le seguenti: « a norma degli*

articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

1.7 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento sostitutivo da noi presentato si illustri da sè e ritengo sia chiaro il suo contenuto. Rispetto alla formulazione che è stata proposta dalla maggioranza della Commissione noi proponiamo una scelta che è radicalmente diversa, una scelta che — riteniamo — complessivamente possa consentire all'ente espropriante di far fronte agli oneri che si troverà a dover affrontare.

### Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue GIUSTINELLI). Mi si consenta incidentalmente di affermare, rispetto a quanto poc'anzi sostenuto dai colleghi della maggioranza, che questi oneri si presenteranno in tempi molto ravvicinati, e con essi le amministrazioni comunali, gli enti locali e le stesse amministrazioni dello Stato dovranno fare molto rapidamente i conti.

In sostanza, la nostra proposta, per quanto concerne la determinazione degli indennizzi, mantiene ferma la distinzione che era contenuta nella precedente legislazione tra le aree che sono ricomprese nei centri edificati e quelle che ad essi sono esterne, con valore agricolo. Noi riteniamo che il meccanismo proposto dal Gruppo comunista, e in particolare per quanto riguarda la determinazione delle indennità per le aree comprese nei centri edificati, possa compiutamente rispondere all'esigenza che abbiamo posto a base dei nostri interventi, che abbiamo esplicitato anche questa sera, di un contenimento complessivo del costo di esproprio.

Del resto, anche da parte nostra, ma in forma sostanzialmente diversa rispetto alla

proposta della maggioranza, sono avanzate soluzioni per quanto riguarda l'esproprio da effettuarsi in presenza di particolari condizioni come quelle, ad esempio, di fondi che siano coltivati, sui quali si esplica l'attività agricola e che debbono continuare a fruire di un trattamento specifico, proprio in funzione dell'attività che su di essi si svolge.

Illustro ora l'emendamento 1.8. Si tratta di un emendamento molto chiaro nella sua formulazione. Esso tende a cogliere un preciso punto politico: nel testo a suo tempo presentato dal Governo si faceva esplicito riferimento alla vigenza del nuovo regime di espropriazione in termini molto precisi, cioè fino all'approvazione della legge di riforma del regime dei suoli e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985.

Il Gruppo comunista considera di particolare significato — ma naturalmente di significato negativo — la scelta avanzata dalla maggioranza dell'8<sup>a</sup> Commissione, laddove questo obiettivo, sostanzialmente a varare la legge di riforma del regime dei suoli, viene rinviato, facendo riferimento ad un generico

impegno politico che, però, non trova alcuna sanzione legislativa.

La nostra proposta è quella di ripristinare questo termine nel limite del 30 giugno 1987. Pensiamo che con l'approvazione delle norme relative all'espropriazione si apra per il Parlamento stesso un periodo di oltre un anno che riteniamo sia più che sufficiente per poter sviluppare il confronto su quella parte che è stata stralciata dal disegno di legge n. 191 che noi abbiamo presentato, e sulle stesse proposte avanzate dagli altri Gruppi. Chiediamo che entro il giugno 1987 questo impegno di civiltà — perchè tale è stato definito dai rappresentanti di tutti i Gruppi della maggioranza — possa essere pienamente onorato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9 la proposta è molto chiara. Rispetto alla soluzione indicata dalla maggioranza, noi chiediamo di ridurre l'importo, così come è determinato, per l'indennità di esproprio, del 50 per cento, ottenendo un valore di espropriazione più contenuto rispetto a quello proposto.

**BIGLIA.** Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'illustrazione complessiva di questi emendamenti richiede un po' di tempo. Desidero preavvertire i colleghi in modo che si preparino ad avere pazienza, oppure a dedicarsi ad altre cose per loro più interessanti. Come premessa devo far presente che l'articolo 1, cui si riferiscono questi nostri primi cinque emendamenti, è un articolo cruciale della legge, perchè è l'articolo nel quale riappare come criterio indennitario, quello contenuto nella cosiddetta legge di Napoli. Occorre allora risalire all'indietro per vedere se la legge di Napoli sia stata presentata in modo rispondente alla storia di questo provvedimento legislativo e se sia giustificato il ricorrere a questo istituto sulla base degli articoli della nostra Costituzione.

Può sembrare che quella che io mi accingo a combattere appaia come una battaglia di retroguardia e tale certamente qualcuno la definirà. Io però desidero far presente che in quest'Aula, da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano, è stata recentemente

combattuta un'altra battaglia definita di retroguardia, quella sulla riforma della scuola secondaria superiore, che formalmente ci ha visto soccombenti perchè il relativo disegno di legge è passato nonostante il nostro voto contrario e tuttavia la nostra contrarietà ad alcuni articoli, accompagnata a quella di altri Gruppi, ha fatto sì che il provvedimento uscisse in modo tale che il responsabile dell'ufficio scuola della Democrazia cristiana, onorevole Tesini, due giorni fa alla televisione di Stato è arrivato a sostenere che il suo partito ormai rinunciava a quella riforma. Allora, da parte nostra, abbiamo pensato che il tempo — un tempo anche assai breve — ci ha dato ragione. Quindi, in definitiva, si è trattato di una battaglia che non era di retroguardia, ma di una battaglia combattuta a ragione. In questa sede contro di noi è prevalso il numero, ma alla fine il buon senso sembra prevalere. Diciamo allora che le battaglie di retroguardia hanno un significato perchè, allorchè ci si perde nel labirinto delle norme giuridiche e delle interpretazioni giurisprudenziali, il tornare sui propri passi per imboccare una linea retta, che non ci riporti nuovamente in un labirinto, è l'unica strada possibile.

La prima tesi da sostenere è che non ci si deve illudere che, modificando il regime dei suoli, venga meno la necessità di indennizzare i singoli atti espropriativi da parte della pubblica amministrazione. Non ci si deve illudere di questo perchè anche una espropriazione che avvenga in base al provvedimento di legge, cioè ad una legge che venga a configurare il diritto di proprietà in modo diverso da come è attualmente, secondo l'ordinamento giuridico, e venga a togliere a questo diritto di proprietà una facoltà che inerisce al diritto stesso, quale è quella di edificare, una legge cioè che comportasse un esproprio generalizzato di una parte consistente del diritto proprietà, dovrebbe prevedere contemporaneamente un indennizzo per chi subisce tale espropriazione. Noi ricordiamo tutti che nel 1962, quando si è trattato di espropriare le società che gestivano imprese elettriche si è dovuto provvedere a corrispondere loro un indennizzo per legge. Altrettanto si dovrebbe fare, a nostro modo

di vedere, se, esaminando un disegno di legge di riforma del regime dei suoli, si arrivasse a concepire la proprietà come priva del diritto di edificare. Siccome la giurisprudenza, compresa quella della Corte costituzionale, ha accertato che attualmente lo *ius aedificandi* inerisce al diritto di proprietà, qualsiasi provvedimento amministrativo o legislativo che separasse questo diritto, privando la proprietà dello *ius aedificandi*, dovrebbe provvedere contemporaneamente ad indennizzare. Si tratta di un discorso che, in questa sede, non occorre portare avanti perchè opportunamente è stato stralciato il disegno di legge che avrebbe aperto anche tale discorso.

Possiamo quindi passare ad esaminare il problema dell'indennità allorchè si provveda all'espropriazione sulla base della normativa vigente, nei confronti di un diritto di proprietà cui inerisce lo *ius aedificandi*. Siccome ci si rifà ad una legge che risale al 1885 anche il mio discorso si rifarà a quell'epoca e più precisamente al regime che vigeva allorchè quella legge è stata introdotta: occorre infatti rendersi conto di cosa è stata la legge di Napoli.

Lo Statuto albertino, all'articolo 29, parlava di «giusta indennità» — torneremo più avanti su questo concetto — e con una legge fondamentale dello Stato, la legge 25 giugno 1865, n. 2359, era stato disciplinato l'istituto dell'esproprio per pubblica utilità in modo tale da corrispondere agli espropriati il valore venale del bene espropriato. La giusta indennità era ritenuta equivalente alla corresponsione di una indennità pari al valore venale del bene. Anche con il meccanismo della legge del 1865 non veniva risarcito per intero il danno che subiva l'espropriato, ma si risarciva solo il controvalore del bene che veniva tolto. Il danno che l'individuo subiva per altre conseguenze del fatto espropriativo — la cessazione dei rapporti di locazione e danni non patrimoniali, come quelli inerenti al valore affettivo di un bene, magari ereditato dai genitori — non veniva risarcito e il ristoro si limitava ad una somma corrispondente al prezzo che quel bene avrebbe conseguito in una libera contrattazione.

La legge 2359 del 1865 era particolarmente importante: basta considerare il fatto che

la legge 2358 dello stesso anno è il codice civile che è stato in vigore fino al 1942. Il legislatore di allora si era preoccupato, nella riforma legislativa per l'unificazione della legislazione, subito dopo l'emanazione del codice civile, di varare questa legge sulle espropriazioni. Si dirà che erano fisime di altri tempi, ma vedremo poi che sono fisime anche del legislatore costituente e quindi vanno rispettate.

Arriviamo alla legge di Napoli che è intervenuta in questo contesto legislativo. Tale legge è stata provocata dal colera che si è avuto a Napoli nel 1884, che ha mietuto molte vittime. La legge di Napoli si chiama: «Disposizioni per provvedere alla pubblica igiene della città di Napoli». Il disegno di legge fu presentato in Parlamento da Depretis nel novembre del 1884 e divenne legge del Regno il 15 gennaio del 1885. Vale la pena far presente questo, perchè allora in due mesi una legge abbastanza importante era stata approvata dal Parlamento.

Allora, così va inquadrata la legge di Napoli che oggi si vuol richiamare: è una legge giustificata dal colera e che aveva lo scopo di eliminare la causa prima o quella che allora era stata ritenuta la causa prima del colera di Napoli, proponendo lo sventramento ed il risanamento dei «bassi», delle case fatiscenti sul piano murario, sovraffollate, con servizi igienici del tutto insufficienti, senza luce. Era una edificazione per poveri che aveva favorito il sorgere ed il diffondersi del colera.

Si è intervenuti con una normativa speciale rispetto alla legge generale e ci dobbiamo rendere conto di quella specialità. Infatti, lo stabilire che l'indennità sarebbe stata determinata sulla base della media tra il valore venale e il coacervo dei fitti degli ultimi dieci anni non voleva essere, come qualcuno ha scritto commentando a distanza quella legge, un sistema per lasciare meno discrezionalità ai periti previsti dalla legge del 1865. Tant'è vero che i periti conservavano per intero la loro discrezionalità nello stabilire il valore venale: avevano soltanto l'obbligo di fare poi una media con un dato certo. E non era neanche un sistema più rapido, perchè il meccanismo logico per arrivare al risultato passava per la stessa procedura prevista dalla legge generale del 1865: si

trattava innanzitutto di stabilire il valore venale e poi bisognava stabilire la media con il coacervo dei fitti.

Perchè questo coacervo dei fitti? Oggi può sembrare un'eresia, ma la realtà era che si voleva, in questo modo, favorire gli accordi dando un'indennità di espropriazione più alta di quella che vi sarebbe stata con la legge del 1865. Quella che oggi potrebbe sembrare un'eresia è la pura verità: il criterio scelto per la legge di Napoli aveva lo scopo di pagare di più, perchè la stima del valore venale alle case proprio nel momento in cui c'era il colera (case fatiscenti, che cadevano, che non avevano servizi nè finestre, con un valore bassissimo) avrebbe provocato controversie nelle liquidazioni molto più lunghe che non nel caso in cui, invece, ai proprietari si fosse offerta la possibilità di ricevere dieci anni di affitto. Infatti accadeva che il valore della casa era bassissimo però veniva affittata a canoni alti, perchè si trattava di zone di povera gente, che non aveva altra possibilità se non pagare l'affitto che veniva chiesto in quelle zone vicine al porto, con tutte le attività connesse. Quindi il valore venale di quelle abitazioni era bassissimo, ma i dieci anni di affitto potevano avere un valore superiore.

Allora, come si è comportato il legislatore? Chi poteva dimostrare, avendo registrato il contratto, qual era il coacervo dei fitti — si badi, fitti lordi: quindi si trattava di dieci anni non di reddito, ma di fitti al lordo delle spese, era una somma maggiore che, in termini di reddito, poteva essere commisurata a 15 o 20 anni — chi con atti di data certa poteva dimostrare di aver conseguito un determinato reddito lordo era avvantaggiato dalla media tra il valore venale e questo coacervo dei fitti. Coloro che, invece, avevano violato la legge e non avevano munito i

contratti di data certa, erano, in un certo senso, penalizzati perchè ai dieci anni di fitti lordi erano sostituiti i dieci anni di imponibile fiscale.

La penalizzazione, tuttavia, non è tale quale potrebbe apparire oggi, sostituendo al termine «imponibile» il termine «catastale». Infatti oggi — come tutti sappiamo — i redditi catastali, anche con le rivalutazioni che ogni anno vengono fatte per decreto, sono sempre molto lontani dal reddito effettivo. Allora la situazione era molto diversa e quindi, anche basandosi sull'imponibile, si arrivava ugualmente a valori che avrebbero potuto costituire un miglioramento rispetto al valore penale. Tuttavia, qualora miglioramento non vi fosse stato, poteva essere pure considerato un meccanismo sanzionatorio nei confronti dei proprietari che avevano affittato case in condizioni non igieniche, tanto da causare il colera. Si trattava però di una norma che non voleva punire i proprietari, perchè prevedeva un criterio di migliore indennizzo. Comunque, anche se fosse stato il contrario e in qualche caso la somma dell'imponibile in mancanza di data certa avesse comportato un abbassamento rispetto al valore venale, ciò avrebbero ben meritato i proprietari che non avevano avuto cura di rendere igieniche le loro proprietà.

Ora, ci si propone di trasformare in regime generale quella legge eccezionale creata in quel periodo, per quelle contingenze, basata su un determinato sistema e che voleva anche essere di favore per gli espropriati.

Qualcuno dirà che nella stessa legge del 1885 vi era un articolo, il 18, che prevedeva l'applicabilità della stessa anche per piani regolatori di altre città, in un limitato periodo di tempo. Ed infatti, fino al 1895 vi è stato qualche piano regolatore che si è basato su quella norma.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BIGLIA). Si trattava però sempre di espropriazioni di case il cui valore effettivo era al di sotto del cumulo dei redditi lordi di dieci anni.

Tutti conoscono il manuale di Zanobini, che ha raccolto il sistema del diritto amministrativo italiano in vigore al momento dell'approvazione della nostra Costituzione, e

possono trovarvi esempi sporadici dell'applicazione della legge in base all'articolo 18. Tuttavia, cessata l'efficacia di tale articolo 18, vi furono dei regi decreti che prevedero lo stesso sistema anche per i piani regolatori di altre città: Palermo, Catania, Bologna, Ancona.

Occorre anche dire che di quel sistema hanno beneficiato le ferrovie dello Stato, l'ANAS e che è stato utilizzato per le scuole e per le case popolari: ha avuto qualche applicazione per speciali casi di espropriazione. Tuttavia, a un certo punto, si è cercato di evitare criteri di ingiustizia e, in materia di piani regolatori, si è cominciato con il piano regolatore della città di Roma del 1931. Anche tale piano regolatore si riferiva al meccanismo della media tra il valore venale e l'imponibile, però vi era una norma significativa: prevedeva la capitalizzazione dell'imponibile ad un tasso che andava dal 3,5 al 7 per cento. Capitalizzare al tasso del 3,5 per cento significa riconoscere, all'incirca, trenta volte il valore del reddito imponibile e quindi non dieci volte, come leggiamo adesso, ma — ripeto — trenta volte.

Questo è quanto prevedeva il piano regolatore di Roma del 1931. Un'altra legge sul piano regolatore di Milano del 1938 prevedeva lo stesso meccanismo della capitalizzazione, distinguendo, a seconda che si trattasse di fabbricati o di terreni e aggiungeva, inoltre, la precisazione che, qualora questa media fosse stata più alta del valore venale, l'indennità si sarebbe limitata a quest'ultimo. La preoccupazione del legislatore che la media superasse il valore venale sta a dimostrare che fino a quel momento questi criteri non volevano affatto essere punitivi nei confronti dell'espropriato. Successivamente è intervenuta la legge urbanistica del 1942, con la quale, in base all'articolo 37, si torna al sistema previsto dalla legge del 1865. Quindi, la legge urbanistica stabiliva che le espropriazioni previste dai piani regolatori dovessero essere indennizzate sulla base della legge generale.

Pertanto, questo lungo *excursus* nella nostra legislazione ci porta a constatare che, sebbene la legge per Napoli, nata in quel determinato modo e per quei determinati

fini e con quei dati limiti, ben diversi da quelli che adesso vengono previsti, è stata utilizzata, sì, per alcuni piani regolatori, quando poi, però, è stata varata la legge urbanistica nel 1942 si è tornati espressamente con l'articolo 37 alla legge del 1865.

Ed è il caso di ricordare che al suddetto articolo faceva seguito l'articolo 40, che prevedeva i vincoli dichiarandoli non indennizzabili, norma che è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 55 del 1968, la famosa sentenza che ha dato poi luogo a tutta la polemica sullo *ius aedificandi*.

Siamo così arrivati al 1942. Vale adesso la pena di fare riferimento ai lavori preparatori della Costituzione per renderci conto se l'espressione usata nel testo costituzionale, dove si parla soltanto di «previo indennizzo» e non più di «giusta indennità», possa avere un significato diverso da quello che aveva nello Statuto albertino e da quello che ha avuto nella legislazione precedente.

È nota la giurisprudenza della Corte costituzionale successiva, però è nota anche la sentenza n. 5 del 1980. Comunque, esaminerò dopo tutto questo. Adesso vorrei soffermarmi sui lavori preparatori della Costituzione per ricordare che il problema relativo all'inserimento della parola «giusto» prima della parola «indennizzo» è stato oggetto di discussione nella Terza Sottocommissione, ma poi è stato sollevato in Assemblea dall'onorevole Berlingieri. L'onorevole Ghidini, a nome della Commissione, ha però espresso il parere che non occorre aggiungere l'aggettivo «giusto» perchè l'indennizzo poteva dirsi tale soltanto se era giusto, cioè sarebbe stato, a suo avviso, pleonastico aggiungere questo aggettivo perchè, ripeto, l'indennizzo doveva già di per sé intendersi giusto, cioè con lo stesso significato che aveva nello Statuto albertino. Fu usata una frase abbastanza di effetto: la Costituzione non è un telegramma dove le parole devono essere misurate, si può anche abbondare, però ciò che è superfluo non occorre dirlo.

Dopo questa precisazione che l'onorevole Ghidini fece a nome della Commissione nell'Assemblea costituente, l'onorevole Berlingieri rinunciò al proprio emendamento e così è stato approvato l'articolo senza l'aggettivo

«giusto», con l'intendimento che così si voleva il pieno ristoro del danno subito dall'espropriato. Ciò risulta dai lavori dell'Assemblea costituente.

Sappiamo tutti che, a partire da quel momento, da parte dei giudici ed anche da alcune sentenze della Corte costituzionale, si è espressa una interpretazione che ha portato, di fronte ad alcune leggi, a dire che, quanto meno, fosse necessario un «equo ristoro», non meramente apparente. Ma ci si trovava di fronte a pronunzie di incostituzionalità verso provvedimenti legislativi che non prevedevano neppure questo minimo di equo ristoro. Infatti, le pronunzie di rigetto non fanno testo e sappiamo che la Corte costituzionale, quando rigetta una eccezione perchè al momento non ritiene di accoglierla, non si preclude la possibilità di ritornare, in una successiva occasione, sull'argomento e, spesso, in varie materie la Corte costituzionale ha colto la necessità di adeguare la propria interpretazione e si è regolata in conformità, con successive pronunzie. Molte sentenze della Corte costituzionale hanno parlato soltanto di equo ristoro e non di indennizzo pieno e completo, e ciò non preoccupa affatto, perchè, con la sentenza n. 5 del 1980, la Corte costituzionale ha compiuto una svolta, pur ribadendo il medesimo principio e pur confermando che l'indennizzo non dovesse essere integralmente risarcitorio. Tuttavia ha fondato la sua decisione su una motivazione, che lascia aperta la porta ad un evolversi della propria giurisprudenza. La sentenza n. 5 ha quindi segnato una svolta. La motivazione, addotta a sostegno della tesi che l'indennizzo non occorra che sia integrale, è che bisogna contemperare l'interesse pubblico con l'interesse privato. È una motivazione che, a nostro sommo avviso, non può portare, come conseguenza logica, ad erogare un indennizzo che non corrisponda al valore venale. Il contemperamento fra interesse pubblico e privato significa che il diritto di un privato di conservare il bene cede nei confronti della pubblica amministrazione che ha bisogno di quel determinato bene per un interesse e un fine di pubblica utilità. Il venir meno dell'interesse del privato ed il prevalere dell'interesse pubblico è

già nell'istituto della espropriazione e, in tal modo, si sacrificano tanti altri interessi e diritti del privato, compresi quelli affettivi. Il privato, ad esempio, deve rinunciare ad un suo bene perchè la strada deve proseguire dritta e non può fare una curva solo per rispettare la sua casa natale. Deve così rinunciare ai suoi valori affettivi, a tutte le locazioni in corso anche ad ottimo reddito — prescindendo dall'equo canone, pensiamo alle locazioni non abitative, dove non esistono limitazioni alla fissazione del canone da parte dei contraenti — ma almeno lo si risarcisca del valore del bene, affinché possa ricostruire in altra zona un bene con simili caratteristiche.

Questo è il significato che dovrà assumere la parola «indennizzo» e quando si intende motivare una diversa soluzione dicendo che occorre coordinare l'interesse pubblico con quello privato non si può motivare, in questo modo, una minore indennità, perchè il prevalere dell'interesse pubblico sta già nel fatto che il privato viene espropriato. Allora c'è da chiedersi se, invece, quando si fa pagare uno scotto maggiore al privato non venga in discussione un altro principio: che quel singolo privato che subisce l'espropriazione lo si vuole far concorrere ad una spesa pubblica senza tener conto della sua capacità contributiva, prevista dall'articolo 53 della Costituzione. Ed è sintomatico che in quella sentenza n. 5 del 1980 — e anche questo, a nostro modo di vedere, sta a significare che vi è una svolta — dopo aver concluso per la incostituzionalità degli articoli della legge del 1971 e della legge del 1977 in materia di liquidazione dell'indennità di espropriazione, sulla base della violazione dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, si è fatto anche un ulteriore esame sulla base dell'articolo 3 della Costituzione che stabilisce il principio di uguaglianza. Questo ulteriore esame, da parte di parecchia dottrina, è stato, in un certo senso, imputato alla Corte, perchè si è fatto presente che si potevano considerare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, visto che già sulla base dell'articolo 42, terzo comma, si dichiarava l'illegittimità delle norme. Tuttavia la Corte è andata avanti, ha esaminato il problema anche sulla base dell'artico-

lo 3 ed ha concluso che le norme dichiarate incostituzionali prevedevano dei regimi indennitari diversi per le medesime situazioni, ovvero prevedevano la stessa indennità anche per situazioni diverse.

Ma quello che è sintomatico e che voglio richiamare è il fatto che la Corte costituzionale si è astenuta, nella sentenza n. 5 del 1980, dall'esaminare, invece, un altro profilo di incostituzionalità che era stato denunciato nell'eccezione di costituzionalità e che riguardava l'articolo 53. Su questo punto la Corte costituzionale ha stabilito che gli altri motivi erano «assorbiti». Allora il principio dell'assorbimento l'ha utilizzato per non pronunciarsi sull'articolo 53. Questo, a nostro modo di vedere, lascia aperta la porta perchè in un'altra occasione possa compiere un ulteriore gesto di coraggio. E la Corte certamente ne ha dimostrato con la sentenza n. 223 del 1983 nel dichiarare incostituzionali anche quelle norme che il legislatore aveva ritenuto di introdurre per stabilire una liquidazione provvisoria in attesa di una futura determinazione dell'indennità definitiva. La Corte costituzionale esaminerà pure il principio dell'articolo 53 della Costituzione, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

Noi affermiamo che il privato che viene espropriato, indipendentemente da qualsiasi posizione di colpa che possa avere — qui non siamo di fronte ai proprietari di quelle case di Napoli dove si era diffuso il colera per la scarsa igienicità degli stabili, ma stiamo facendo una norma generale — non deve essere assoggettato ad una sorta di tassazione. Invece di vedersi scambiato il bene con una somma corrispondente al valore venale del bene se la vede decurtata. In questo modo è evidente che il privato concorre alla realizzazione dell'opera pubblica in misura maggiore rispetto agli altri cittadini: in questo vi è violazione dell'articolo 53 della nostra Costituzione ed è questo che bisogna tenere presente.

Per giungere rapidamente alla fine del mio intervento devo anche ricordare che in questo modo l'espropriazione di immobili viene assoggettata ad una normativa particolare e

ci si dimentica che, nel nostro ordinamento giuridico, esistono altre forme di espropriazione che tengono ancora conto, invece, del valore venale. Esiste poi l'espropriazione dei beni immobili aventi interesse storico ed artistico; esiste l'espropriazione dei brevetti; esiste l'espropriazione del diritto d'autore; esistono questi altri istituti espropriativi per i quali vale ancora la regola dell'indennità sulla base del valore venale e che noi qui vogliamo dimenticare trattando di immobili.

Occorre tenere presente anche che secondo gli statuti delle regioni a statuto speciale — ad esempio il Trentino-Alto Adige — la competenza in materia di espropriazione spetta all'autonomia della regione. Esiste — ed è vigente — una legge del Trentino-Alto Adige che ha ricalcato esattamente il meccanismo previsto dalla legge del 1865. Esistono anche leggi provinciali, ma io mi riferisco alla legge regionale perchè nel Trentino-Alto Adige la confusione di leggi è aumentata anche per il fatto che sono diversi gli enti titolari del potere legislativo.

Pertanto arriveremo a questo: si vuol modificare in tutto il territorio nazionale il regime indennitario e non possiamo, invece, modificarlo per il Trentino-Alto Adige perchè là esiste una riserva a favore dell'autonomia regionale cioè una norma costituzionale, quale quella che ha approvato lo statuto del Trentino-Alto Adige, la quale prevede che, in materia, la competenza è della regione.

Detto questo, passiamo rapidamente all'esame degli emendamenti. Innanzitutto va fatta una prima osservazione. Questo disegno di legge si occupa di terreni agricoli e fa una ripartizione: da una parte i terreni agricoli e dall'altra le aree edificabili. A mio modo di vedere questo non è un sistema comparabile perchè, se si parla di terreni agricoli, sull'altro versante dovremmo mettere i terreni non agricoli. Se parliamo di terreni edificabili, sull'altro versante dobbiamo mettere i terreni non edificabili. Non si può comprendere l'intero campo, usando criteri che partono da due angoli visuali diversi. Questa non è accademia: infatti, rimangono fuori tutte quelle aree che non sono destinate ad uso agricolo e che neppure sono edificabili. E di queste aree all'interno della città ce ne sono molte.



Ci sono, infatti, aree vicino alle città o all'interno di esse che, pur non essendo agricole, non potendo più essere utilizzate come terreno agricolo, non sono edificabili e vengono utilizzate per depositi, come posteggi, per altre attività all'aperto. Nell'esperienza di tutti rientrano moltissime di queste destinazioni. Ad esempio, vi può essere una società sportiva che gestisce campi da tennis. Ebbene, come qualificheremmo un campo da tennis? E un campo da bocce? E soprattutto esistono attività commerciali che comportano il lavoro di diverse persone che fanno capo a terreni che non sono nè edificabili e neppure agricoli. Ed allora vorremmo capire dove la legge colloca queste aree.

Pertanto un primo nostro emendamento vuole assimilare questi terreni, quanto al criterio di indennizzabilità, ai terreni fabbricabili. La stessa norma che si applica per i terreni fabbricabili, deve valere per questi terreni. Infatti, l'altra norma, quella che si vuole applicare ai terreni agricoli, fa riferimento proprio alla natura agricola del terreno, alle zone agrarie, a un qualche cosa che è proprio riferire ad un terreno agricolo, ma che non è tale per un terreno ad uso commerciale.

Un secondo nostro emendamento tende ad applicare comunque, sia per le aree edificabili ed i terreni ad uso non agricolo sia per i terreni agricoli, le norme della legge del 1865.

Rilevo, in particolare, che il meccanismo che viene adottato per i terreni ad uso agricolo, quello cioè di applicare ancora la legge del 1971, a nostro sommo modo di vedere darà luogo ad una nuova pronuncia di incostituzionalità, perchè si tratta ancora di utilizzare un criterio generalizzato e che non tiene conto della destinazione e della natura del singolo bene che viene sottoposto ad espropriazione. Quindi applicare criteri uguali per tutti, per il terreno fertile, per quello meno fertile, per quello più o meno agricolo, per quello irriguo o non irriguo, può portare come conseguenza che terreni anche diversi possono essere regolamentati in base a criteri uguali. Comunque, a tutti i terreni nel regime attuale, quale ancora è stato riconosciuto dalla sentenza della Corte

costituzionale, è riconosciuta la vocazione a diventare edificabili. Il fatto che i piani regolatori non ne prevedano ancora l'edificabilità non significa niente. Ad un certo punto come ha riconosciuto la sentenza n. 5 del 1980, questi terreni possono diventare edificabili e quindi anche un terreno che attualmente è agricolo e non edificabile e pertanto va trattato come terreno agricolo ha comunque, nel mercato, un valore diverso per l'essere più o meno vicino ad un centro abitato.

Ritengo, signor Presidente, di avere così completato l'illustrazione di due emendamenti da noi presentati all'articolo 1 di questo disegno di legge.

\* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.10 ed 1.1.

Voglio innanzitutto chiarire che la ragione per la quale ci siamo convinti a presentare questi due emendamenti, anche se diversa, deriva da una riflessione successiva al lavoro della Commissione, laddove proprio per le valutazioni anche di natura finanziaria relativamente alle operazioni di esproprio, ci siamo convinti che l'onere per il soggetto pubblico che si può valutare, anche se in modo spesso divergente a seconda dei protagonisti del calcolo, è un onere rilevante e che va al di là dei problemi di copertura che sono stati sollevati anche nella discussione in questa Aula. Si tratta di un onere così rilevante che la nostra preoccupazione è stata quella, pur mantenendo il criterio adottato dalla maggioranza in Commissione, di suggerire, dato che si fa riferimento alla «legge di Napoli» del 1885, di definire un criterio di decurtazione percentuale diverso da quello proposto dalla maggioranza in Commissione. Nel testo della Commissione si propone la riduzione di un terzo, noi proponiamo la riduzione alla metà, ritenendo così di salvaguardare comunque la legittimità del riferimento alla legge. È ovvio che la conseguenza è, per gli enti che hanno interesse all'esproprio, l'assunzione di un onere di indennità di esproprio inferiore rispetto a quello previsto nel testo proposto dalla Commissione. Questo per quanto riguarda l'emendamento 1.10.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.1, la sostituzione dei due commi, il 2 e il 3,

è tesa ad una formulazione più chiara rispetto a quella che abbiamo individuato in Commissione. Infatti il testo della Commissione, che allora si rivelò quello più possibile e anche più maturo ai fini di una formulazione, parla di valutazione di edificabilità delle aree e fa riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione preesistenti alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Noi ci siamo convinti che, al di là delle intenzioni e dello spirito che ritengo sia positivo di questa formulazione, la soluzione adottata nella lettera possa portare nella sostanza a elementi di ambiguità e di non chiarezza ed è per questo che ci siamo risolti a presentare la formulazione contenuta nell'emendamento 1.1, laddove si fa riferimento alla destinazione edificatoria nelle previsioni di strumenti urbanistici, testo che poi coincide, se bene ho inteso, con la formulazione della Commissione laddove si parla di possibilità «legali». Quello che ci mette in dubbio è il termine «effettive» del testo della Commissione, che si può prestare ad interpretazioni diverse da quelle che attribuisco al testo della Commissione e al relatore. Se il relatore ci darà dei chiarimenti ulteriori rispetto alla sua formulazione, valuteremo se mantenere l'emendamento oppure ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

\* **DEGOLA, relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, il parere è contrario, in quanto esso ripropone un articolo del disegno di legge n. 191, presentato dai senatori comunisti. È già stato discusso ampiamente anche in Commissione. In definitiva, si propongono due sistemi uno dei quali riguarda le aree agricole per le quali non si vede per quali ragioni si debbano modificare o comunque intaccare le disposizioni vigenti della legge n. 10, dal momento che la Corte costituzionale nulla ha obiettato in ordine al sistema di indennizzo delle aree classificate come agricole. Metterci sul piano della modifica anche di questo aspetto vuol dire complicare il problema, senza averne nessuna

utilità, dato che per le aree agricole la Corte costituzionale non ha sollevato alcuna obiezione.

Per quanto riguarda le aree edificabili, con l'emendamento si ritorna al concetto di «centro edificato» e non al concetto di attitudine edificatoria, cioè si vuol tornare a considerare come edificabili aree comprese entro un certo perimetro (centro edificato), il che è stato uno degli elementi che la Corte costituzionale ha sanzionato, indicandolo come un punto che accentua le disparità di trattamento tra le aree che sono immediatamente all'interno del perimetro e quelle che sono immediatamente all'esterno; considerando aree edificabili solo quelle contenute entro il perimetro del centro edificato, non ci si adegua a quanto stabilito dalla Corte costituzionale. Pertanto il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, il parere è contrario perchè si ritorna al testo di legge iniziale del Governo. Quando la Commissione l'ha modificato, non ha inteso stabilire che questo disegno di legge abbia un carattere definitivo. Siamo tutti d'accordo sulla provvisorietà nel senso che è necessario che si addivenga, nei tempi che saranno necessari, alla modifica del regime dei suoli. Però è sembrato alla Commissione che scrivere che una legge è valida fino a quando se ne adotterà un'altra diversa non fosse il modo più corretto per legiferare. Tanto più poi stabilendo anche una data, perchè questo vorrebbe dire che se entro quella data, come è probabile, non si arrivasse a definire il nuovo regime dei suoli, si impegnerebbe il Parlamento in continue proroghe fino alla definizione del nuovo regime. È evidente che una legge resta in vigore fino a quando non interviene un'altra legge che la modifica o la abroga. Quindi il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3 e 1.4 il parere è contrario, perchè anche qui ci si discosta dal concetto stabilito dalla Corte, di considerare, secondo l'articolo 42, le caratteristiche peculiari del bene che deve essere espropriato per la sua valutazione. In particolare, per l'1.4 il parere è contrario perchè la Corte costituzionale anche nella sentenza del 1980 ha stabilito che non neces-

sariamente le indennità di esproprio devono corrispondere al valore venale, ma devono costituire un serio ristoro del danno patito e quindi non una entità trascurabile. Siccome in molte sentenze della Corte questo concetto è stato ripetuto, mi sembra un criterio che debba considerarsi acquisito nel nostro sistema giuridico. Non vedo quindi perchè si dovrebbe ritornare per forza alla legge del 1865.

L'emendamento 1.5 mi sembra una subordinata all'emendamento precedente e quindi per le stesse ragioni per le quali sono contrario all'emendamento 1.4 sono contrario all'emendamento 1.5.

L'emendamento 1.9 propone di ridurre l'importo del 50 per cento anzichè di un terzo. Credo che se c'è un punto nel disegno di legge che corre ancora un certo rischio di sanzione di incostituzionalità è proprio la riduzione di un terzo rispetto al valore determinato ai sensi della legge di Napoli del 1885. Infatti, è vero che questa legge ha avuto un pronunciamento di costituzionalità nel senso positivo da parte della Corte costituzionale, con la sentenza del 1960, ma si trattava di una norma che stabiliva una media tra il valore venale e il coacervo dei fitti o dei redditi dominicali. La riduzione di un terzo già può far sorgere il dubbio che la Corte non consideri questo valore come equo ristoro del danno subito; può cioè sorgere il dubbio che questa riduzione di un terzo metta fuori gioco anche la legge di Napoli. Questo vale a maggior ragione se la riduzione dovesse essere del 50 per cento. Il parere è quindi contrario perchè si rischia realmente di incorrere nuovamente in una sanzione di incostituzionalità.

Per l'emendamento 1.10 vale quanto ho detto per l'emendamento 1.9, avendo contenuto identico.

Sull'emendamento 1.1 devo dare qualche spiegazione, che mi è stata richiesta dal presentatore. Il primo comma dell'emendamento definisce come aree edificabili praticamente tutte le aree che sono considerate edificabili nello strumento urbanistico. Si tratta quindi di un criterio sicuramente estensivo rispetto a quello indicato nel testo approvato dalla Commissione, dove vengono

considerate aree edificabili non tutte quelle inserite nello strumento urbanistico, ma è richiesto un secondo requisito, cioè che siano «effettivamente» edificabili. Quindi non soltanto giuridicamente, legalmente edificabili ma anche effettivamente edificabili. Faccio un esempio banale: un'area che è inserita in un piano regolatore come area edificabile, ma è interessata da un movimento franoso, non è effettivamente edificabile e quindi, qualora quell'area dovesse venire espropriata, sebbene legalmente edificabile, secondo la dizione approvata in Commissione, non sarebbe indennizzata come area edificabile perchè dal punto di vista pratico effettivo non ha i requisiti per poter essere considerata tale. Faccio un altro esempio: un'area che nello strumento urbanistico è considerata edificabile, ma si trova in una zona sprovvista delle opere di urbanizzazione comunali (strade di accesso, fognature, acquedotto), giuridicamente è edificabile perchè lo strumento urbanistico la considera tale, ma di fatto edificabile non è perchè non ha la possibilità di collegamento con le opere di urbanizzazione comunali.

Non vi è dubbio, a mio avviso, che la dizione approvata in Commissione sia più restrittiva. Si dice tuttavia che non è precisa, che può prestarsi a interpretazioni differenziate e diverse. Questo è vero, ma credo che sia stata formulata così di proposito, proprio perchè una delle osservazioni della Corte costituzionale si basa sulla considerazione dell'edificabilità delle aree comunque contenute entro un certo perimetro. Secondo la Corte questo è un elemento che accentua la diversità di trattamento tra le aree che sono immediatamente all'interno di quel perimetro e quelle che sono immediatamente all'esterno e che hanno la stessa attitudine edificatoria. Si passa pertanto dal criterio del perimetro a quello dell'attitudine. Mi pare che la dizione della Commissione dia la possibilità di valutazione, nei singoli casi, dell'esistenza dei requisiti di attitudine edificatoria che consentono l'indennizzo secondo il sistema di area edificabile o che, in mancanza, impongono l'indennizzo secondo il sistema di aree agricole.

Spero di aver dato delucidazioni abbastan-

za chiare al presidente Spano e per questa ragione mi permetterei di invitarlo a ritirare l'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda il secondo comma so che c'è un problema, già sollevato dal senatore Biglia. Tuttavia, anche a tale riguardo, le aree che non sono edificabili non possono essere certamente indennizzate come aree edificabili, come sostiene il senatore Biglia. D'altra parte mi pare che, inserendo in modo esplicito nella legge questo concetto, si incorra ancora nel rischio di un pronunciamento di incostituzionalità perchè si prescinde dalle caratteristiche essenziali del bene. Ribadisco pertanto il mio invito a ritirare l'emendamento 1.1.

Sugli emendamenti 1.6 e 1.7 esprimo parere contrario.

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, concordo con le argomentazioni e con i pareri espressi dal relatore. Mi permetto solo di aggiungere qualche considerazione sugli emendamenti 1.9 e 1.10, ossia sulla proposta della riduzione del 50 per cento dei parametri della legge del 1885 sulla base delle spiegazioni fornite dal senatore Degola.

Vorrei ricordare che non a caso abbiamo parlato di un terzo. Quando è stata fatta questa proposta, ci siamo preoccupati di non dover incorrere nuovamente nell'incostituzionalità e credo sia sufficiente dire che ci siamo preoccupati. Ora, se dovessi basarmi sull'istinto dell'amministratore, non chiederei la riduzione del 50 per cento, bensì del 90 per cento. Tuttavia credo che si debba fare una proposta molto responsabile.

È passato tanto tempo da che i programmi per molti comuni e regioni, per gli enti locali in genere, sono fermi e coloro che hanno voluto ugualmente attuare qualche programma hanno dovuto incorrere in spese enormi rispetto al recente passato.

Non voglio assumermi la responsabilità, esprimendo parere favorevole su questi due emendamenti, di doverci ritrovare tra non molto in Parlamento a dover porre rimedio ulteriormente alle lacune di cui siamo stati responsabili.

Posso anche esprimere — e uso il termine

«posso» — il timore molto fondato — non lo dico a caso — che la Corte costituzionale non accolga questa riduzione del 50 per cento e che quindi noi si possa essere la causa di un'ulteriore stagnazione dei programmi, di un ulteriore grave danno nei confronti dei comuni. Effettivamente, in seguito si potrà vedere come affrontare il problema degli enti locali e delle spese che essi dovranno affrontare, ma credo che questa sera, in questa occasione, sia per noi impossibile accogliere una proposta del genere.

Pertanto, fatte queste considerazioni e facendo appello al senso di responsabilità che certamente anima tutti i presentatori degli emendamenti, vorrei pregarli di ritirare le proposte di modifica avanzate. In ogni caso, mi rivolgo all'Assemblea affinché tenga presente che dovremmo assumerci gravi responsabilità qualora questo provvedimento dovesse nuovamente incorrere in una sentenza negativa della Corte costituzionale.

LIBERTINI. Se si trattasse di senso di responsabilità, si ritirerebbe il provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, mi dispiace di dover intervenire nuovamente ma è necessario perchè mi è sembrato che il relatore non abbia colto il significato dei nostri emendamenti.

L'emendamento 1.3 da noi presentato propone di tener conto del fatto che, accanto alle aree agricole e a quelle edificabili, esiste una categoria intermedia di aree che non sono nè agricole nè edificabili. Ci è stato risposto che non si può accogliere questa nostra proposta di modifica in quanto si andrebbe contro il principio stabilito dalla Corte, in base al quale bisogna tener conto della destinazione specifica del singolo bene.

Vorrei ribadire che il nostro emendamento, invece, vuole proprio che si tenga conto della destinazione specifica del bene, al quale però non si può applicare il criterio previsto per la determinazione dell'indennità nel caso di aree agricole (non trattandosi di un'area agricola) nè quello previsto nel caso delle aree edificabili (non potendo essere considerate come tali).

Proponiamo quindi di inserire questa dizione nello stesso comma al fine di poter utilizzare anche per questi beni la cosiddetta «legge di Napoli», cioè proponiamo che lo stesso meccanismo adottato per le aree edificabili venga utilizzato anche per aree che hanno, anche se non in senso edificatorio, ma pur sempre in senso economico e commerciale, un'utilizzazione diversa da quella agricola. Altrimenti, infatti, viene da chiedersi quale criterio indennitario verrà usato in questi casi.

Se si approva il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione, non si sa perchè le aree non agricole dovrebbero essere assoggettate allo stesso meccanismo previsto per le aree agricole. D'altra parte non sono neanche fabbricabili e quindi sorgerà il problema in sede di interpretazione. Non è preferibile porsi il problema adesso? Perchè il Parlamento deve continuare a sfornare leggi per poi vederle in parte rimosse dalla Corte costituzionale? Non è il caso di compiere adesso uno sforzo di buona volontà invece che non intendersi? Ho preso la parola proprio per denunciare che da parte del relatore è stata usata, nei confronti del nostro emendamento, una motivazione che dovrebbe condurre anche il relatore e la maggioranza — che sostiene le conclusioni della Commissione — a votare a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. All'emendamento 1.5 chiediamo di sopprimere l'inciso che vuole una ulteriore riduzione del risultato della media. Non ho fatto in tempo a svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4 ma posso includerla adesso. Qui parliamo di «legge di Napoli», ma in realtà applichiamo un criterio tutt'affatto diverso, poichè là si parlava di «fitti coacervati» o, comunque, in mancanza, di imponibile, qui invece di «reddito catastale» e tutti sanno che oggi, in Italia, il reddito catastale non è più l'imponibile se non in casi particolari. Infatti con la riforma tributaria l'imponibile, ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, laddove un immobile sia locato, è rappresentato dal reddito effettivo. Che senso ha parlare di reddito catastale se poi le tasse si pagano su un importo tutt'affatto diverso? Quando parliamo di reddito catastale rivalutato con i coefficienti che annualmente vengono determinati in sede ministeriale, sappiamo che non sono coefficienti che rivalutano le lire del 1938, con le quali sono espressi i valori catastali, al valore odierno della moneta. Sono coefficienti molto inferiori poichè si tiene conto che per l'immobile esiste un determinato regime vincolistico per cui non si considera più il catasto come un sistema fiscale e non esiste più l'imposta fabbricati, vigente al momento della legge di Napoli;

esiste altresì un meccanismo completamente diverso che tiene conto del reddito effettivo e l'obbligo di denunciarlo allorchè sussista il reddito effettivo stesso. Tutto ciò fa risultare una presa in giro parlare di legge di Napoli in questo caso; lo stesso relatore, onestamente, ha ricordato la lontana sentenza del 1960 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto utilizzabile la legge di Napoli per l'esproprio di case per i lavoratori mentre, rispetto ad essa, adesso sostituiamo all'imponibile il reddito catastale (ben diverso dall'imponibile attuale stabilito ai fini IRPEF e ILOR) ed aggiungiamo una ulteriore riduzione di un terzo. Questo dovrebbe dimostrare il pericolo, evidenziato dallo stesso relatore, che stiamo varando una norma che cadrà sotto la pronunzia della Corte costituzionale, proprio perchè abbiamo svuotato completamente il meccanismo della legge di Napoli e lo abbiamo aggirato in questo modo: parliamo di reddito catastale invece che di imponibile e per di più applichiamo un'ulteriore riduzione di un terzo. Per questi motivi, visto che c'è anche una riserva da parte del relatore, spero che l'Assemblea voti il nostro emendamento soppressivo di quella riduzione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Prima di passare alla votazione degli emendamenti 1.9 e 1.10, di contenuto identico, desidero chiedere ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirarli. Senatore Libertini, insiste per la votazione dell'emendamento 1.9?

\* **LIBERTINI.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.9, non solo non lo ritiriamo, ma riteniamo, contrariamente a quanto affermava il Ministro, che il nostro emendamento sia una prova di responsabilità, mentre è una prova di profonda irresponsabilità l'atteggiamento del Governo.

Detto questo, poichè il nostro emendamento è di contenuto identico all'emendamento

1.10, noi lo ritireremmo solo se quest'ultimo emendamento venisse posto in votazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Spano, insiste per la votazione dell'emendamento 1.10?

\* **SPANO ROBERTO.** Sì, signor Presidente, insisto per la votazione, perchè mi sembra un elemento dirimente, almeno per la collettività, e dal punto di vista finanziario è sicuramente un risparmio. Credo che anche il Governo sia preoccupato quanto me del bilancio pubblico.

**LIBERTINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **LIBERTINI.** Signor Presidente, poichè il collega Roberto Spano insiste per la votazione dell'emendamento 1.10, di contenuto sostanzialmente identico al nostro, ritiriamo l'emendamento 1.9 e annuncio che voteremo a favore dell'emendamento 1.10.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Spano Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

**CALICE.** Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.1.

Senatore Spano, insiste per la votazione del suo emendamento?

\* **SPANO ROBERTO.** Dopo i chiarimenti e le esemplificazioni forniti dal relatore, sono sufficientemente convinto delle sue argomentazioni. Pertanto ritiro la parte dell'emendamento che si riferisce al comma 2 dell'articolo 1. Invece, proprio per le ragioni opposte a quelle segnalate prima dal senatore Biglia, mantengo l'emendamento per la restante parte, cioè il nuovo comma 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 nel testo modificato dal senatore Spano.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. IL Gruppo comunista voterà la parte dell'emendamento Spano rimasta in vita secondo la sua dichiarazione: non è questa la nostra posizione originaria, ma è una posizione subordinata sulla quale ci attestiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Spano Roberto e da altri senatori nel testo modificato.

**È approvato.**

*Voce dal centro.* Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Nel rispetto, ovviamente, del Parlamento, ma rispondendo al senso di responsabilità che deve distinguerci come Governo e come maggioranza, poichè le due votazioni hanno visto in minoranza il Governo e la maggioranza...

CAROLLO. Una parte della maggioranza.

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici.* ... e il partito del Presidente del Consiglio schierato contro gli altri quattro partiti della maggioranza, chiedo il rinvio del seguito della discussione, dovendo ovviamente riferire al Governo quali sono gli atteggiamenti

della maggioranza (*Applausi dal centro*) rispetto a disegni di legge sui quali sono intervenuti precisi accordi di maggioranza. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la invito a completare la sua proposta: lei chiede un rinvio per quanto tempo del seguito della discussione?

LIBERTINI. Per due anni!

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici.* Fino a domani pomeriggio non siamo in grado, ovviamente, di addivenire ad un confronto in seno al Governo e alla maggioranza; quindi, si potrebbe riprendere la discussione nella seduta di domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, io la devo informare che c'era stata un'intesa tra i Gruppi parlamentari e il Presidente del Senato per cui alle 9,30 di domani questo argomento sarebbe stato ripreso perchè si pensava impossibile concludere nella seduta odierna la votazione di tutti gli emendamenti.

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, non avevamo previsto che i lavori si svolgessero in questo modo.

GUALTIERI. Ha ragione il Ministro, dopo quello che è successo.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla richiesta avanzata dal ministro Nicolazzi possono parlare un senatore a favore e uno contro.

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, io parlo contro la richiesta avanzata dal ministro Nicolazzi. Intanto prendo atto che chi dovrebbe applaudire saremmo noi perchè riteniamo che ci sia stato un successo di iniziative giuste, di obiettivi giusti. Ma a parte questo, l'onorevole Ministro non può cambiare il calendario dei lavori del Senato perchè poco

fa è stato concordato, se non sbaglio, di tenere una seduta unica domani mattina. Quindi l'onorevole Ministro venga domani mattina a dirci cosa vuole fare e prenderemo in considerazione la cosa in una successiva riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Però non si possono sconfessare le decisioni prese dalla Presidenza e dai Gruppi solo per una richiesta del Ministro. Mi dispiace, il Ministro torni domani mattina e poi vedremo.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Signor Presidente, parlerò a favore della proposta del Ministro. Non voglio entrare nel merito degli emendamenti approvati; dico solo che quando la richiesta di sospensione viene dal Governo è logico che la si conceda; non l'ha chiesta un parlamentare o un Gruppo, l'ha chiesta il rappresentante del Governo che in presenza di una decisione parlamentare molto diversa dalle sue tesi sulle quali in questo momento, ripeto, non mi esprimo, avrà pure il diritto di riflettere sull'accaduto insieme ai suoi colleghi di Governo, visto che lo rappresenta. Per questi motivi, e pur accettando l'ipotesi che ha proposto il senatore Pieralli di rimandare la discussione a domani mattina, giacché mancano venti minuti all'ora prevista per la fine della seduta, io pregherei il Ministro di svolgere questa verifica entro domani mattina e proporrei di togliere la seduta in questo momento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei ritiene, domattina, di poter comunicare all'Assemblea l'esito dei suoi approfondimenti?

\* NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, faccio presente che domani, alle ore 13, proprio su problemi inerenti il pacchetto casa vi è una riunione dei cinque partiti della maggioranza alla Presidenza del Consiglio. Mi permettevo di approfittare dell'occasione per arrivare ad un chiarimento sull'odierna questione. Quindi non è un rinvio richiesto in una maniera incerta: vi

è un appuntamento che potrebbe costituire l'occasione per dare una risposta a quanto è avvenuto. Chiedo pertanto, se possibile, all'Assemblea di rinviare il seguito della discussione a domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo di dover informare il Presidente del Senato di quanto è accaduto, per metterlo nelle condizioni, se lo ritiene, di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 20,15*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ho riferito al Presidente del Senato quanto accaduto. Si è convenuto che non possono essere disattesi gli accordi intervenuti fra tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari questo pomeriggio, nel senso di rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti relativi all'espropriazione per pubblica utilità al primo punto della prossima seduta.

In quella sede il Ministro dei lavori pubblici o sarà nelle condizioni di chiarire la posizione del Governo, oppure farà le proposte che riterrà opportune e sulle quali si pronuncerà l'Assemblea.

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni**

PRESIDENTE. Comunico che, in base alle unanimi intese raggiunte dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, domani il Senato terrà un'unica seduta alle ore 9,30, con al primo punto dell'ordine del giorno il seguito della discussione dei disegni di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Seguiranno poi, nell'ordine: i disegni di legge sull'equo canone; i presupposti di costituzionalità sul disegno di legge n. 1726, che propone la conversione in legge di un decreto-legge sugli impianti di depurazione; l'esame nel merito del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (1694) e di quello sulla interpretazione autentica del quarto



comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1708); infine, l'esame della legge di delega al Governo sulla fissazione del prezzo dei prodotti petroliferi (1723).

#### Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*,

LIBERTINI, VITALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se siano a conoscenza dei gravissimi problemi insorti nell'area di Librino (comune di Catania) e se e come intendano provvedere alla loro soluzione.

Gli interpellanti ricordano che nell'area di Librino è sorto un grande quartiere satellite della città di Catania, originariamente dimensionato per 50.000 abitanti e già abitato da oltre 20.000 abitanti, che doveva essere la risposta di piano, civile e razionale, ad una espansione indiscriminata, legale e abusiva, che devasta il territorio. Ma in quest'area è venuta meno la costruzione di infrastrutture primarie e secondarie, nè si sono adottate le decisioni amministrative e di polizia necessarie. In conseguenza di ciò gli abitanti che risiedono in quest'area sopportano gravissime condizioni di disagio per l'assenza totale di servizi, per l'inquinamento, per la deficienza più elementare di salvaguardia ambientale e per la crescita di una pericolosa criminalità.

Gli interpellanti chiedono in particolare di sapere se i Ministri competenti conoscono le misure di carattere urbanistico e in materia di opere pubbliche e di polizia che sono state richieste al comune di Catania dagli abitanti del quartiere, e, in ogni caso, quali risposte si possono dare a queste richieste per far cessare una situazione indegna da ogni punto di vista.

(2-00443)

#### Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*,

POLLIDORO, NESPOLO, LOPRIENO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per l'ecologia.* — Premesso:

che il ritrovamento di alcune migliaia di fusti contenenti scorie e materiali tossici nel territorio dei comuni di Carbonara Scrivia e di Tortona rappresenta un grave pericolo per le popolazioni di una vasta area;

che le autorità competenti devono procedere con urgenza all'accertamento delle responsabilità,

gli interroganti chiedono:

a) l'intervento immediato del Ministro per la protezione civile allo scopo di valutare tempestivamente l'entità del disastro e di predisporre urgenti e tecnicamente adeguate misure di risanamento del territorio;

b) un intervento finanziario dello Stato per garantire il risanamento dell'area inquinata senza pesare sugli enti locali che non dispongono delle risorse necessarie;

c) per il lungo termine, la predisposizione di norme e strutture tecniche adatte per affrontare a monte il problema dello smaltimento delle scorie industriali, ossia l'annientamento dei rifiuti nella fase della produzione o, in alternativa, il loro riciclaggio, allo scopo di eliminare i pericoli di distruzione dell'ambiente.

(3-01246)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che da oltre due anni il maglificio Svevo di Bari è in situazione di crisi aziendale con i lavoratori posti in CIGS;

che sono in corso da oltre un anno trattative per un intervento ordinario di salvataggio da parte della GEPI;

che il Comitato interministeriale politico industriale ha rinviato la richiesta cassa integrazione straordinaria per il terzo anno;

constatato:

che ancora la GEPI non ha deliberato l'intervento di salvataggio al maglificio Svevo;

che da circa un anno i lavoratori posti in CIGS non hanno percepito alcuna forma di integrazione salariale,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali misure intendono adottare affinché possa concretizzarsi l'intervento della GEPI per il maglificio Svevo;

quali misure intendono adottare per l'accoglimento della richiesta di CIGS per il terzo anno.

(3-01247)

ALICI, BOLDRINI, FLAMIGNI, GIACCHE'. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che negli ultimi tempi sono avvenuti due gravi incidenti provocati dalla caduta di due aerei F 104 del quinto stormo dell'aeronautica militare della base di Rimini in cui nel primo caso, il 26 novembre 1985, è deceduto il pilota e nel secondo, il 18 marzo 1986, hanno trovato la morte due civili, mentre altri versano in gravi condizioni di vita,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali sono le dinamiche e le cause che hanno provocato incidenti così gravi (purtroppo ultimi di una lunga serie) e che hanno creato nei cittadini profondo turbamento e preoccupazione;

quali misure si intende prendere per garantire con urgenza la sicurezza del personale militare e della cittadinanza;

quali misure di indennizzo si intende prendere per risarcire dei danni subiti le famiglie dei militari e dei civili vittime degli incidenti.

(3-01248)

DI CORATO, PETRARÀ, CARMENO, IANNONE, BOTTI, IMBRIACO. — *Al Ministro*

*della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che una grave situazione si è determinata nella città di Bari e in Puglia in seguito alla chiusura del reparto di neurochirurgia del policlinico di Bari;

che tale provvedimento è stato determinato dalle cattive condizioni igienico-sanitarie a cui il reparto era soggetto, potendo contare su strutture inagibili e fatiscenti, le quali costituiscono soltanto la punta emergente di una intollerabile situazione dell'intero complesso ospedaliero, che era stata già evidenziata da una inchiesta del lontano 1977 condotta dalle organizzazioni sindacali unitarie, da innumerevoli denunce da parte di forze politiche democratiche e dalla stessa facoltà di medicina e che ha anche causato un intervento della magistratura di Bari;

che da allora ben pochi provvedimenti sono stati presi e solo recentemente è stato approntato dalla USL un piano di recupero del complesso, in parte finanziato dalla regione Puglia;

che le conseguenze sul servizio sanitario regionale sono particolarmente gravi e più lo saranno mano a mano che numerose strutture saranno oggettivamente chiuse per le inevitabili ristrutturazioni perchè è mancato e manca a tutt'oggi un piano sanitario regionale ed anche un piano per far fronte alle emergenze che si stanno già verificando;

che, in particolare, per quanto attiene la neurochirurgia, la regione Puglia non ha predisposto un piano per le grandi attrezzature di supporto, ha tollerato e tollera la presenza di reparti di neurochirurgia fantasma di cui la stampa locale ha abbondantemente parlato, ha autorizzato l'assunzione di primari neurochirurghi senza reparti e senza possibilità di lavoro ed ha assistito senza intervenire in alcun modo all'assenza di qualsiasi struttura neurochirurgica per l'intero territorio di gran parte di Foggia e Bari;

che le conseguenze del ritardo della programmazione regionale e della incapacità persino di intervento in situazioni di emergenza hanno causato il fatto che un provvedimento giusto, quale quello della chiusura di un singolo reparto di neurochirurgia per

motivi non procrastinabili, sia stato seguito da intollerabili disservizi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non ritengono necessario intervenire presso la regione Puglia al fine di sollecitare la predisposizione e l'approvazione del suo piano regionale sanitario;

se non ritengono urgente predisporre con immediatezza un piano di emergenza che tenga conto della necessità delle chiusure per ristrutturazione di interi settori e servizi del policlinico di Bari e in genere della situazione drammatica dell'erogazione dei servizi sanitari in Puglia, con particolare riferimento a servizi di altre specialità quale la neurochirurgia;

se il Ministro della sanità, di fronte alla situazione drammatica di insufficienza dei servizi sanitari nei confronti della popolazione della Puglia, non ritiene necessario dotare di stanziamenti finanziari aggiuntivi la regione Puglia con riferimento alle situazioni di emergenza sopra evidenziate.

(3-01249)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

GRADARI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso che la legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 29 marzo 1983, prevede e disciplina mediante l'articolo 14 la contrattazione decentrata fra titolari degli enti territoriali della pubblica amministrazione e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quale motivo il dirigente del compartimento regionale della viabilità per il Veneto (ANAS) ha escluso dalla contrattazione compartimentale il rappresentante aziendale della CISNAL, nominato secondo le leggi vigenti, mentre ha condotto la contrattazione con rappresentanti di sindacati privi di RSA, come risulta dagli atti compartimentali;

2) quali provvedimenti si ritiene di dover prendere per richiamare il dirigente in questione ad una esatta applicazione della legge quadro.

(4-02742)

BONAZZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che per le categorie degli attori, registi, organizzatori generali, direttori di produzione, direttori di scenografia (scenografi) e arredatori la polizia tributaria in fase ispettiva chiede in visione le fatture e gli attestati relativi all'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto e ai fini dell'ottenimento dei contributi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e il Ministero del turismo e dello spettacolo, ai punti 6 e 7 dell'elenco degli adempimenti, chiede una dichiarazione in triplice copia attestante l'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 226, e, al punto 7, le relative fotocopie dei versamenti;

che sin dal 1962 il personale delle categorie sopra elencate è stato sempre pagato con fattura dalla totalità delle società di produzione cinematografica;

che da oltre un anno l'ispettorato del lavoro di Roma contesta il pagamento a mezzo fatture e verbalizza la mancata emissione della busta paga perchè considera lavoratori dipendenti anche quelli appartenenti alle categorie elencate,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano di concordare norme di comportamento per i rispettivi uffici tali da evitare che ai cittadini interessati siano richiesti per la stessa attività adempimenti fra loro incompatibili.

(4-02743)

BONAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che Riccardo Cabassi, nato il 29 giugno 1959 e residente a Reggio Emilia, dovendo prestare servizio militare di leva, presentò nel 1979 domanda di effettuare il servizio civile sostitutivo, perchè obiettore di coscienza, che fu respinta dopo il suo rifiuto di presentarsi davanti a una commissione giu-

dicatrice della quale contestava la legittimità;

che, chiamato alle armi e presentatosi il 17 dicembre 1985 al 23° battaglione di fanteria «Como», in Como, cui era destinato, rifiutava di prestare il servizio militare di leva per imprescindibili motivi di coscienza e di contrarietà personale in ogni circostanza all'uso delle armi a causa delle proprie convinzioni morali;

che, tratto in arresto il 19 dicembre 1985, veniva giudicato dal tribunale militare di Torino e condannato, con sentenza del 15 gennaio 1986, contro la quale ha proposto appello tuttora pendente, alla reclusione militare per un anno;

che il 23 gennaio 1986 ha riproposto domanda di essere ammesso al servizio civile sostitutivo per motivi di coscienza, che, se accolta, avrà l'effetto di estinguere il reato,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di disporre l'esame e la decisione più rapida della domanda di ammissione al servizio civile sostitutivo, presentata il 23 gennaio 1986 da Riccardo Cabassi, tenendo conto che il suo comportamento dal momento della presentazione al reparto militare al quale era assegnato è di per sè una prova della fermezza e della serietà delle sue obiezioni di coscienza e che, accertata la sincerità dei motivi di coscienza, l'accoglimento della domanda avrà l'effetto di estinguere il reato e di far cessare lo stato di detenzione in carcere militare che, dal 19 dicembre 1985, tuttora si protrae.

(4-02744)

PAVAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Rilevato che secondo i dati forniti dal comitato provinciale dell'INPS di Treviso risulta che presso la medesima sede provinciale sono giacenti oltre duemila domande di pensione di inabilità ed invalidità, per cui duemila persone stanno aspettando da oltre un anno di essere chiamate a visita di controllo per accertare il loro eventuale diritto alla pensione e che di queste alcune sono già decedute, altre sono gravemente ammalate e comunque non più in grado di riprendere il lavoro;

considerato che tali ritardi a Treviso

sono dovuti a carenza di medici per l'effettuazione delle visite, essendo presente in sede attualmente solo un medico, contro i sette previsti, il quale deve, tra l'altro, provvedere alle visite anche presso il centro operativo di Conegliano e a quelle previste per le altre prestazioni erogate dall'istituto, nonché all'esame delle certificazioni di malattia;

rilevato inoltre che non risultano in carico alla citata sede medici a capitolato, che manca il medico coordinatore e che i due medici assegnati alla sede di Treviso in base all'ultimo concorso non hanno ritenuto di prendere servizio;

ritenuto non più tollerabile il protrarsi di una simile situazione che produce gravissime conseguenze agli assicurati;

venuto a conoscenza anche che, pur essendo stati investiti del problema i responsabili nazionali dell'istituto sia da parte del comitato provinciale come pure della direzione provinciale del medesimo istituto, nulla si è mosso nel senso di una sollecita soluzione del problema sollevato,

l'interrogante chiede di sapere cosa intende fare, nell'ambito dei poteri di vigilanza che gli sono propri sull'INPS, affinché la direzione generale dell'istituto adotti i necessari provvedimenti per assicurare alla sede di Treviso il personale sanitario necessario per l'espletamento delle pratiche in sospenso e di quelle ordinariamente a carico alla sede medesima.

(4-02745)

BAIARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che, in base ad anticipazioni fornite da vari organi di stampa, la relazione che accompagna il progetto di bilancio al 31 dicembre 1985 della SME (che dovrebbe chiudersi con un utile di 59,7 miliardi) trattando del bilancio delle consociate sottolinea «l'importanza delle azioni in corso per il conseguimento di un assetto meglio rispondente alle esigenze di una efficace competizione nel mercato dei prodotti alimentari e che le soluzioni individuate prevedono la riorganizzazione in due società delle attività oggi facenti capo all'Alivar, alla Cirio ed alla Sidalm, al fine di realizzare consi-

stenti economie e sinergie nell'area produttiva e commerciale»,

l'interrogante chiede di sapere se nei progetti di riordino del settore alimentare, che prevede la creazione nel settore industriale di 3 poli (dolciario, alimentare-conserviero, freddo-surgelati), il *management* della SME abbia compreso anche l'ALIVAR s.p.a., stabilimento CIPAS di Santhià (provincia di Vercelli), e, in caso contrario, quali interventi il Ministero intenda effettuare affinché le ripetute assicurazioni fornite alle amministrazioni locali e alle organizzazioni sindacali circa la salvaguardia dell'occupazione e della continuità produttiva dello stabilimento di Santhià vengano mantenute.

(4-02746)

GIANOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

come intenda rispondere alle associazioni di volontariato e ai giovani di leva, i quali propongono obiezione di coscienza, relativamente al fatto che, con la nuova normativa ministeriale, il periodo di attesa per i giovani summenzionati è ora di anni. Sembra del tutto illegittimo all'interrogante che lo Stato abbia un comportamento tanto difforme nei confronti degli obiettori di coscienza rispetto agli altri giovani, facendo salvo il differente trattamento previsto dalla legge in vigore;

se non ritenga di attivare una consulta composta da rappresentanti del Parlamento, da incaricati ministeriali e dai rappresentanti degli enti e degli obiettori di coscienza.

Si riafferma infine l'insensatezza di destinare gli obiettori ad enti e attività di accoglienza in maniera casuale, senza tenere conto della preparazione specifica del richiedente e dell'abilità o meno a svolgere questa o quella attività.

(4-02747)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che nel 1977 la procura di Bologna promosse un'indagine nei confronti della SIP accertando che molte apparecchiature utilizzate per prove su linee di utenti, idonee peraltro all'inserimento tra due utenti in conversazione, erano sprovviste di un tono

particolare di inclusione atto ad avvertire gli abbonati in conversazione della presenza di terzi sulla loro conversazione (queste apparecchiature sono denominate «tavoli prova» o «cassette di prova»);

che la procura decretò che tali strumentazioni fossero dotate del tono di inclusione;

che risulterebbe che a tutt'oggi numerosi «cassette di prova» o «tavoli prova», anche in centrali extraurbane, sono sprovvisti di tale segnalazione acustica,

l'interrogante chiede di sapere se ritengono opportuno fare adottare dalla SIP, analogamente a quanto fu realizzato nel 1977-1978, quegli accorgimenti tecnici atti a garantire la massima riservatezza delle conversazioni telefoniche.

(4-02748)

FLAMIGNI. — *Ai Ministri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il 21 maggio 1981 fu ascoltato in sede di testimonianza formale dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro il dirigente della SIP Francesco Aragona;

che ad una domanda ben precisa circa l'esistenza in SIP di una struttura riservata, che poteva essere definita genericamente «di sicurezza», l'ingegner Aragona rispondeva affermativamente aggiungendo di ipotizzare che tale struttura avesse anche compiti militari (atti Commissione Moro, volume IV, pagine 101-102) e riservandosi di far pervenire risposta scritta;

che il 28 maggio 1981 perveniva alla Commissione la risposta scritta dell'ingegner Aragona. In tale relazione il dirigente SIP spiegava dettagliatamente le funzioni e le attribuzioni di un servizio per la protezione degli impianti, collegato anche con la protezione civile, negando nel contempo l'esistenza di qualsiasi altra struttura;

che risulta che in vari settori territoriali della SIP esistono strutture che dovrebbero avere compiti collegati alla NATO,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) i compiti specifici di tali gruppi di persone;

2) se la formazione di tale organizzazione è sorta per iniziativa della SIP o è stata autorizzata dai competenti Ministeri;

3) se risponde al vero che i componenti abbiano anche compiti militari;

4) se si tratta di collaboratori esterni dei servizi di sicurezza o comunque collegati ad essi.

(4-02749)

GIANOTTI, CROSETTA, MACALUSO, MONTALBANO, BELLAFFIORE Vito, VITALE, GRECO, LA VALLE. — *Al Ministro della difesa.* — In base alla notizia secondo la quale nel territorio del comune di Niscemi (Caltanissetta), contrada Ulmo, si starebbe costruendo una grande stazione radar,

gli interroganti chiedono:

se confermi tale notizia;

nel caso affermativo, in base a quali accordi tale installazione sia stata decisa;

in particolare, se tale base sia in relazione all'appoggio alla base missilistica di Comiso, configurandosi come un'estensione della militarizzazione della zona.

È comprensibile come tali notizie abbiano creato apprensione nelle popolazioni, le quali chiedono di avere, attraverso i canali adatti, informazioni precise e rassicurazioni.

(4-02750)

SALVATO, VALENZA, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che in data 3 febbraio 1986 il pretore di Sorrento, dottor Iovino, ha condannato la preside della scuola media Luigi Bozzaotra di Massa Lubrense, professoressa Eleonora Rizzi, a pagare la somma di lire 3.274.900 perchè colpevole di non aver provveduto a soddisfare tutta una serie di carenze strutturali;

che in particolare la scuola sarebbe priva del certificato di prevenzione degli incendi, della protezione contro le scariche atmosferiche, dell'impianto di massa a terra, della scala di sicurezza, di un adeguato numero di servizi igienici al secondo piano e presenterebbe carenze nell'impianto elettrico;

che il decreto della pretura sorrentina è scaturito da una autodenucia della stessa preside presso l'ENPI dopo numerose e inutili richieste all'amministrazione comunale di Massa di predisporre gli adeguati rimedi alle pessime condizioni in cui versa l'edificio scolastico e denunce al provveditore della gravità della situazione;

che la stessa preside ha dovuto mantenere la scuola aperta perchè venivano fatte dagli amministratori promesse di intervento finora disattese;

considerato che nella circolare del Ministero della pubblica istruzione del 3 giugno 1985, avente ad oggetto l'adeguamento degli uffici scolastici alle norme di prevenzione degli incendi, si comunicava che il Ministro aveva assunto una iniziativa per l'integrazione della normativa «nel senso di esonerare espressamente direttori didattici e presidi dalla responsabilità per l'inosservanza delle misure di ordine edilizio, in quanto di competenza degli enti obbligati a fornire gli edifici scolastici»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quali atti concreti sono seguiti alla citata circolare del 3 giugno 1985;

b) la sua valutazione rispetto a una situazione che porta ad addossare tutte le responsabilità ai capi di istituto, consentendo la latitanza delle autorità preposte a garantire il rispetto delle norme di agibilità e di sicurezza degli enti scolastici;

c) quali misure si intende adottare, anche mediante un piano straordinario di interventi, visto che la stragrande maggioranza degli istituti scolastici dell'area napoletana versa nelle stesse condizioni della scuola media di Massa Lubrense, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei capi di istituto, dei lavoratori della scuola e degli alunni.

(4-02751)

### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 20 marzo 1985

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 20 mar-

zo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (475).

BASTIANINI ed altri. — Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità (91).

LIBERTINI ed altri. — Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (191).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (479).

BARSACCHI ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti la disciplina transitoria delle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione (77).

VISCONTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (105).

ALIVERTI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al titolo II della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (559).

GUALTIERI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978,

n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani (651).

III. Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1986, n. 67, recante misure provvisorie per gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli impianti centralizzati di depurazione (1726).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1694).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti (1723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari